

# Messaggio

numero

**6313**

data

22 dicembre 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre la proposta concernente l'adeguamento della legislazione cantonale in seguito all'introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero.

### **I. INTRODUZIONE**

#### **1. Il codice di diritto processuale civile svizzero**

Il 12 marzo 2000, il Popolo e i Cantoni hanno accettato la modificazione dell'articolo 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera (Cost.), che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di procedura civile. L'articolo 122 capoverso 2 precisa che *“l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge”*.

Il 28 giugno 2006, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero<sup>1</sup> per l'unificazione delle norme della procedura civile. Il 19 dicembre 2008, l'Assemblea federale ha adottato il codice di diritto processuale civile svizzero<sup>2</sup> (CPC-CH<sup>3</sup>). Secondo le indicazioni più recenti delle autorità federali, l'entrata in vigore del codice di procedura civile è prevista per il 1° gennaio 2011.

Il codice di procedura civile svizzero sostituirà i ventisei codici cantonali di procedura civile e comporterà pertanto anche l'abrogazione del codice del 17 febbraio 1971 di procedura civile ticinese (CPC-TI).

<sup>1</sup> Messaggio n. 06.062 del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (FF 2006 6593) (in seguito: Messaggio CPC-CH).

<sup>2</sup> Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) (FF 2009 21).

<sup>3</sup> Nel presente messaggio il codice del 19 dicembre 2009 di diritto processuale civile svizzero è citato con l'abbreviazione «CPC-CH» mentre il codice del 17 febbraio 1971 di procedura civile ticinese è citato con l'abbreviazione «CPC-TI» per distinguere i due testi le cui abbreviazioni sono le medesime.

## **2. Contenuti della riforma**

Il nuovo codice di procedura civile svizzero si ispira in genere a norme invalse dei diritti processuali civili cantonali. Esse sono state ampiamente studiate e commentate dalla dottrina e dalla giurisprudenza del Tribunale federale, la quale rappresenta, nell'interpretazione delle norme cantonali, il diritto processuale non scritto della Confederazione.

La procedura ordinaria riprende lo schema classico del processo civile ed è informata dal principio dispositivo così come avviene nella procedura civile ticinese mentre la procedura semplificata, per le cause del diritto privato sociale (lavoro e locazione) e per le controversie di minore importanza, privilegia la semplificazione delle formalità, la prevalenza dell'oralità e un ruolo più attivo del giudice.

Il nuovo codice di procedura civile svizzero attribuisce particolare importanza alla composizione extra-giudiziaria delle vertenze con l'istituzione di un tentativo di conciliazione preventivo obbligatorio, fatte salve alcune eccezioni, e con la possibilità per le parti di far capo ad una procedura di mediazione.

Le uniche riserve a favore del diritto cantonale riguardano l'organizzazione giudiziaria (art. 3 CPC-CH), la determinazione della competenza per materia e della competenza funzionale dei tribunali (art. 4 CPC-CH), la fissazione della tariffa per le tasse di giustizia e per le altre spese giudiziarie (art. 96 CPC-CH), l'introduzione di altri casi di esenzione dalle spese processuali nelle procedura di conciliazione o davanti al giudice (art. 116 CPC-CH) e in quelle di mediazione (art. 217 cpv. 3 CPC-CH) e alcuni aspetti procedurali minori, quali la decisione a sapere se anche la deliberazione della sentenza deve essere pubblica (art. 54 cpv. 2 CPC-CH), l'estensione limitata del diritto di rappresentanza nei procedimenti (art. 68 cpv. 2 lett. b e d CPC-CH) e l'istituzione di un tribunale statale in materia di arbitrato (art. 354, 374 cpv. 2 e 390 CPC-CH).

Il diritto federale comporterà pertanto l'emanazione di una nuova legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero e la modificazione della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG), oltre a una serie di adeguamenti minori della legislazione cantonale.

Una novità della nuova procedura è l'introduzione della possibilità di trasmettere al giudice gli atti di causa in forma elettronica (art. 130 CPC-CH) e di domandare al giudice la notificazione per via elettronica di citazioni, ordinanze o comunicazioni (art. 139 CPC-CH). Anche una serie di comunicazioni tra i privati e gli uffici di esecuzione e dei fallimenti potranno avvenire per via elettronica sulla base dell'articolo 33a della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

## **II. CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE CIVILI**

Il Dipartimento delle istituzioni ha coinvolto i rappresentanti delle autorità giudiziarie civili e dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino, promuovendo, nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro, una serie di incontri nei quali sono state esaminate le implicazioni del nuovo diritto sull'organizzazione delle autorità cantonali con competenze in materia di diritto civile.

Il coordinamento del gruppo di lavoro è stato affidato all'avv. Bruno Cocchi, già giudice di appello. A comporre il gruppo di lavoro sono stati chiamati i giudici di appello Emanuela Epiney-Colombo, Presidente del Tribunale di appello e Presidente della Seconda Camera civile del tribunale, Giorgio Bernasconi, Presidente della Prima Camera civile del Tribunale

di appello, e Enrico Giani, Presidente della Sezione dei diritto civile e Presidente della Camera di cassazione civile del tribunale, i pretori Francesco Bertini e Francesco Trezzini, l'avv. Brenno Canevascini in rappresentanza dell'Ordine degli avvocati, il Consulente giuridico del Consiglio di Stato Guido Corti e i rappresentanti del Dipartimento delle istituzioni Giorgio Battaglioni, Direttore della Divisione della giustizia, e Francesco Catenazzi e Mauro Bianchetti.

Nel corso dell'esame, essendo emerso che l'adeguamento dell'organizzazione cantonale avrebbe avuto un impatto finanziario di una certa rilevanza, il gruppo di lavoro ha sottoposto alcune questioni di principio al Consiglio di Stato. Il 21 aprile 2009, il Governo ha indicato di essere favorevole alla proposta di attribuire al giudice di pace la competenza di esperire i tentativi di conciliazione fino a un valore litigioso di 5'000 franchi. Chiamato a decidere su due varianti concernenti l'autorità di conciliazione, il Consiglio di Stato ha comunicato di essere favorevole a quella dell'istituzione della figura del pretore aggiunto, mediante la riduzione del numero di segretari giudiziari, e di lasciare pertanto la competenza di effettuare il tentativo di conciliazione alle preture. Il Governo ha per contro scartato l'alternativa di istituire quattro autorità di conciliazione specifiche a Mendrisio, a Lugano, a Locarno e a Bellinzona, formalmente separate da qualsiasi altra autorità. Infine, il Consiglio di Stato ha dichiarato di condividere la proposta di potenziare il Tribunale di appello con un ulteriore giudice.

Il rapporto del gruppo di lavoro è stato trasmesso anche ai pretori e ai segretari assessori, alcuni dei quali hanno domandato di essere sentiti. Pertanto, il 26 ottobre 2009, il Direttore del Dipartimento delle istituzioni ha convocato tutti i pretori e i segretari assessori, alla presenza anche del coordinatore del gruppo di lavoro. In occasione dell'incontro, i partecipanti hanno invitato il Dipartimento a tenere in considerazione l'importanza della figura del segretario assessore e a cercare di rafforzarne il ruolo, che è stato di fatto ridimensionato a seguito di una sentenza del Tribunale federale DTF 134 I 184; si veda sotto, capitolo VI. 4.). Il 16 dicembre 2009, una delegazione del Consiglio di Stato ha sentito il coordinatore del gruppo di lavoro avv. Cocchi e il pretore avv. Trezzini.

Il disegno di legge proposto nel messaggio si ispira in larga misura al rapporto del gruppo di lavoro. L'unica differenza di rilievo riguarda la competenza a trattare le procedure di conciliazione con un valore litigioso superiore a 5'000 franchi. Dopo aver sentito i pretori e dopo aver effettuato ulteriori approfondimenti, reputiamo opportuno affidare il compito di svolgere i tentativi di conciliazione al segretario assessore, anziché al pretore aggiunto, come invece proposto nel rapporto del gruppo di lavoro che comunque su questo punto si fondava sulle indicazioni del Governo del 21 aprile 2009.

### **III. IL CODICE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE SVIZZERO**

#### **1. Disposizioni generali (art. 1-196 CPC-CH)**

La prima parte del codice di procedura civile contiene le disposizioni generali. Innanzitutto, è disciplinata la competenza per materia, indicando in quali casi i cantoni debbano designare un'istanza cantonale unica. Si tratta fondamentalmente delle controversie concernenti la proprietà intellettuale, la legislazione sui cartelli, l'uso di una ditta commerciale, e la concorrenza sleale. Queste competenze sono già attribuite in prima e unica istanza al Tribunale di appello dalla procedura civile cantonale (art. 48 lett. b n. 4-9 CPC-TI). La novità più importante, che dovrebbe comunque avere scarso rilievo per il nostro cantone, è l'istituzione di un'istanza giudiziaria cantonale unica per decidere le controversie in materia di legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di

capitale e di legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (art. 5 cpv. 1 lett. h CPC-CH).

Come spiegato in seguito, proponiamo di rinunciare all'istituzione di un tribunale commerciale ai sensi dell'articolo 6 CPC-CH. Per contro, nel nostro cantone facciamo già uso della facoltà concessa dall'articolo 7 CPC-CH di attribuire a un tribunale specifico in istanza unica cantonale la competenza a decidere le controversie derivanti da assicurazioni complementari nell'ambito della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie. Queste cause sono trattate dal Tribunale cantonale delle assicurazioni sulla base dell'articolo 75 della legge del 26 giugno 1997 di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie.

Infine, anche il nuovo diritto processuale federale consente di proporre direttamente davanti al Tribunale di appello le cause di natura patrimoniale con un valore litigioso elevato. Sulla base dell'articolo 8 CPC-CH, l'attore, con l'accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente davanti al Tribunale di appello le cause con un valore litigioso di almeno 100'000 franchi. Nella legislazione cantonale vigente, oltre a questa possibilità, l'attore può introdurre una petizione direttamente davanti al Tribunale di appello nel caso in cui il valore litigioso superi 200'000 franchi (art. 302 cpv. 1 CPC-TI).

Nelle disposizioni generali figurano anche le norme sulla competenza per territorio, riprese dalla legge federale del 24 marzo 2000 sul foro in materia civile, la quale sarà pertanto abrogata.

La prima parte del CPC-CH contempla anche le norme sulla ricusa, sui principi procedurali, sulle parti e sulla loro partecipazione alla procedura, sulle spese giudiziarie e sul gratuito patrocinio, sugli atti processuali, sui termini, sui mezzi di prova e sull'assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri.

## **2. Disposizioni speciali (art. 197-352 CPC-CH)**

Nella seconda parte del CPC-CH sono regolate le diverse procedure. Innanzitutto, è istituita la procedura di conciliazione obbligatoria in molte materie (art. 197-212 CPC-CH) e vi è la possibilità di fare capo alla mediazione (art. 213-218 CPC-CH). Il codice definisce inoltre la procedura ordinaria (art. 219-242 CPC-CH), che ricalca a grandi linee la procedura ordinaria del CPC-TI. Vi è anche la procedura semplificata (art. 243-247 CPC-CH), che si applica in particolare nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30'000 franchi e nelle cause in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali. Rileviamo che questa procedura è applicabile anche davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni nelle controversie derivanti da assicurazioni complementari nell'ambito della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (art. 243 cpv. 2 lett. f CPC-CH). La procedura sommaria (art. 248-270 CPC-CH) corrisponde sostanzialmente alla procedura disciplinata negli articoli 360 e seguenti CPC-TI e si applica soprattutto nei casi ora elencati negli articoli 2 e 4 della legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC). Il codice stabilisce anche le procedure applicabili nel diritto matrimoniale (art. 271-294 CPC-CH), quelle che coinvolgono gli interessi dei figli (art. 295-304 CPC-CH) e quelle nell'ambito dell'unione domestica registrata (art. 305-307 CPC-CH).

I rimedi giuridici sono disciplinati negli articoli 308-334 CPC-CH. L'appello è proponibile contro le sentenze di natura patrimoniale con un valore litigioso di almeno 10'000 franchi, mentre ora tale limite è posto a 8'000 franchi (art. 36 cpv. 1 LOG). Sono inoltre impugnabili mediante appello le decisioni in materia di provvedimenti cautelari. Vi è inoltre il rimedio giuridico del reclamo, che sostituisce il ricorso per cassazione della procedura civile ticinese. Anche la procedura civile federale prevede l'istituto della revisione. Vi è infine la

possibilità di domandare l'interpretazione e la rettifica di un dispositivo poco chiaro, ambiguo, incompleto o in contraddizione con i considerandi. Infine, la procedura civile federale contempla le norme sull'esecuzione delle decisioni (art. 335-352 CPC-CH).

### **3. Arbitrato (art. 353-399 CPC-CH)**

La terza parte del codice è dedicata all'arbitrato. Essa si ispira al concordato del 27 marzo 1969 sull'arbitrato, che decade con la nuova procedura civile federale.

### **4. Disposizioni finali (art. 400-408 CPC-CH)**

Nelle disposizioni finali è regolato in particolare il diritto transitorio. Di principio, si applica il diritto previgente fino alla sentenza (art. 404 cpv. 1 CPC-CH). I rimedi giuridici sono definiti sulla base del diritto in vigore al momento dell'emanazione della sentenza (art. 405 cpv. 1 CPC-CH).

## **IV. AUTORITÀ GIUDIZIARIE CIVILI**

L'articolo 3 CPC-CH, riprendendo l'articolo 122 capoverso 2 Cost., stabilisce che *“salvo che la legge disponga altrimenti, l'organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è determinata dal diritto cantonale”*. Nel nostro cantone, le autorità giudiziarie in materia civile - menzionate in modo esplicito nell'articolo 75 capoverso 1 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 (Cost./TI) - sono le giudicature di pace, le preture e il Tribunale di appello. Il capoverso 2 della medesima disposizione lascia alla legge la facoltà di istituire tribunali in materia di diritto commerciale, del lavoro e della locazione. Di questa facoltà non è finora stato fatto uso.

Sottolineiamo subito che le tre autorità giudiziarie competenti in materia di diritto civile rimangono con competenze fondamentalmente invariate nella trattazione delle cause giudiziarie.

L'articolo 6 CPC-CH stabilisce che i cantoni possono istituire un tribunale commerciale. Un tale tribunale esiste in alcuni cantoni. Nelle controversie del diritto commerciale rientrano temi piuttosto specifici, quali la proprietà intellettuale, la legislazione sui cartelli o la concorrenza sleale. Nel nostro cantone non vi è un numero di casi sufficiente a giustificare l'istituzione di un tribunale commerciale, come dimostrano i dati delle cause proposte direttamente in appello davanti alla Seconda Camera civile del Tribunale di appello. È vero che possono essere proposte direttamente davanti al Tribunale di appello solo le cause con un valore litigioso superiore a 100'000 franchi. Tuttavia, il tribunale commerciale mira soprattutto a risolvere le controversie di una certa rilevanza.

L'articolo 7 CPC-CH consente ai cantoni di attribuire a un tribunale diverso da quello delle altre cause civili le controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie. Nel nostro cantone, queste cause sono trattate dal Tribunale cantonale delle assicurazioni sulla base dell'articolo 75 capoverso 1 della legge del 26 giugno 1997 di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie e intendiamo confermare questa ripartizione di competenze. In futuro, tali cause saranno trattate secondo la procedura semplificata, senza riguardo al valore litigioso, sulla base dell'articolo 243 capoverso 2 lettera f CPC-CH. In tali controversie, che comprendono anche quelle degli

assicuratori tra loro o con terzi, non sarà pertanto più applicabile la legge del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

La Divisione della giustizia ha informato l'Associazione dei giudici di pace sull'impostazione prevista riguardo al ruolo del giudice di pace con la nuova organizzazione giudiziaria in materia civile. I giudici di pace hanno comunicato di condividere la soluzione prospettata loro.

## **V. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

La procedura obbligatoria del tentativo di conciliazione prima di adire la pretura rappresenta, per il nostro cantone, l'innovazione della procedura civile federale con il maggior impatto sull'organizzazione giudiziaria cantonale.

### **1. Situazione attuale**

Nel codice di procedura civile ticinese il tentativo di conciliazione davanti al giudice competente a conoscere il merito della controversia è facoltativo (art. 354-359 CPC-TI). Al momento, i pretori trattano circa 270 esperimenti di conciliazione l'anno. La preparazione e la conduzione delle conciliazioni obbligatorie secondo la nuova legislazione processuale federale comportano un impegno maggiore rispetto alle procedura di conciliazione del diritto cantonale vigente. Il codice di procedura civile svizzero prevede infatti la possibilità di tenere più udienze e di procedere a sopralluoghi, alla condizione che la procedura possa essere chiusa entro il termine di dodici mesi (art. 203 cpv. 2 e 4 CPC-CH).

Il tentativo di conciliazione è invece già obbligatorio nelle procedure in materia di locazione ed in quelle riguardanti le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi. Per trattare queste procedure sono stati da tempo istituiti degli uffici di conciliazione specifici.

### **2. Diritto federale**

L'articolo 197 CPC-CH impone l'obbligo di una conciliazione preventiva prima di poter avviare il processo di merito, con alcune eccezioni. La procedura di conciliazione non ha luogo nei casi menzionati nell'articolo 198 CPC-CH: nella procedura sommaria; nelle cause sullo stato delle persone; nelle cause di divorzio; nelle cause di scioglimento dell'unione domestica registrata; in numerose cause rette dalla LEF; nelle controversie in cui la procedura federale prevede il giudizio in istanza cantonale unica; in caso di intervento principale, di domanda riconvenzionale e di azione di chiamata in causa; nel caso in cui il giudice abbia impartito un termine per proporre azione. Inoltre, nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso di almeno 100'000 franchi, le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione. L'attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione in caso di domicilio o sede all'estero del convenuto, quando il convenuto è di ignota dimora e nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (art. 199 CPC-CH).

La conciliazione deve aver luogo davanti a un'autorità di conciliazione (art. 197 CPC-CH) la cui composizione, salvo per quelle in materia di locazione e di parità dei sessi dove una rappresentanza paritetica è imposta (art. 200 CPC-CH), è lasciata alla libera scelta dei Cantoni. Il tentativo di conciliazione non deve necessariamente essere affidato a un'autorità giudiziaria in senso stretto. Chi si occupa della conciliazione deve però essere

materialmente e fisicamente indipendente dall'amministrazione (Messaggio CPC-CH, pag. 6701).

L'autorità di conciliazione può essere la medesima di quella che decide la causa nel merito perché non costituisce motivo di ricusa del giudice, la sua partecipazione alla procedura di conciliazione (art. 47 cpv. 2 lett. b CPC-CH). Il giudice, durante la procedura di conciliazione, non è limitato nella ricerca di una transazione poiché, nell'ambito del diritto a un giudice imparziale, non prevenuto e neutro, secondo il Tribunale federale la formazione dell'opinione provvisoria sul giudizio da parte del giudice non pregiudica la sua imparzialità (DTF 134 I 238 consid. 2.3).

## **VI. ADEGUAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA CANTONALE**

Come abbiamo spiegato, la definizione della competenza materiale e funzionale dei tribunali rimane riservata ai cantoni.

L'attuale organizzazione giudiziaria, con le competenze suddivise tra i giudici di pace, i pretori e il Tribunale di appello, si adatta perfettamente anche alla nuova procedura civile federale e non va modificata ma unicamente adeguata e ritoccata per tenere conto, in particolare, dell'istituto della conciliazione obbligatoria e del maggior carico di lavoro delle camere civili del Tribunale di appello, dovuto all'introduzione della facoltà di reclamo contro ogni decisione del giudice di prima istanza, comprese le ordinanze istruttorie e quelle disciplinanti il corso del processo.

### **1. Autorità di conciliazione paritetiche**

Per le procedure concernenti il diritto della locazione e per quelle in materia di parità dei sessi, vengono mantenuti gli attuali uffici di conciliazione, che hanno dato buona prova, e la loro istituzione inserita nella legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC). La procedura da seguire da parte delle autorità di conciliazione è ora disciplinata dal codice di procedura civile (art. 202 e seguenti CPC-CH). Di conseguenza, tutte le norme organizzative e procedurali già contenute nella legge del 9 novembre 1992 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e d'affitto (in particolare, l'art. 1 lett. b e c, l'art. 3, l'art. 5, gli art. 7-13 e gli art. 19-34) devono essere abrogati. Le altre disposizioni vengono invece riprese in una nuova legge. Si tratta, in particolare, delle norme sui formulari ufficiali, sul deposito di garanzia e sul perito degli immobili. La legge cantonale del 27 giugno 1996 di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi che istituisce l'ufficio di conciliazione e che disciplina la procedura applicabile davanti a tale ufficio può essere abrogata perché l'organizzazione dell'autorità è disciplinata nella nuova legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero e le disposizioni procedurali figurano nella legislazione federale. Tuttavia, proponiamo una nuova legge di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di diritto pubblico perché il codice di procedura civile federale non tocca questo aspetto. Pertanto, l'Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi sarà competente a ricevere le istanze di conciliazione sulla base della procedura civile federale per quanto riguarda i rapporti di lavoro di diritto privato e sulla base della nuova legge speciale per quanto concerne i rapporti di lavoro di diritto pubblico.

La nuova procedura civile federale non contempla più gli uffici di conciliazione in materia di controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori che cesseranno pertanto l'attività con l'entrata in vigore delle disposizioni federali. La loro istituzione si fonda sull'articolo 418a CPC-TI mentre l'organizzazione e la procedura sono disciplinate nel

decreto esecutivo del 7 ottobre 1986 concernente gli uffici di conciliazione per le controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori.

## **2. Autorità di conciliazione per le altre cause**

Il Consiglio di Stato ha esaminato l'ipotesi di istituire delle autorità di conciliazione per tutte le cause non demandate agli uffici di conciliazione e al giudice di pace. Il gruppo di lavoro ha stimato che occorrono sette conciliatori a tempo pieno per trattare tutte le procedure di conciliazione. Si è ipotizzato di istituire quattro autorità di conciliazione: a Mendrisio, Lugano, Locarno e Bellinzona. Queste autorità, per una loro separazione chiara dalle preture, avrebbero comportato un costo elevato perché, oltre a reperire dei nuovi spazi, si sarebbe dovuto anche prevedere l'assunzione di ulteriore personale amministrativo. L'alternativa sarebbe stata quella di avvalersi della collaborazione delle preture, pur rimanendo formalmente indipendenti. A quest'ultima ipotesi, preferiamo quella di attribuire direttamente alle preture la competenza di effettuare i tentativi di conciliazione. In tal modo si può avere un'organizzazione del lavoro più flessibile. È sulla base di tali considerazioni, che il 21 aprile 2009, il Consiglio di Stato ha invitato il gruppo di lavoro ad abbandonare l'ipotesi di istituire delle autorità di conciliazione distinte da altri tribunali.

## **3. Giudice di pace**

Il giudice di pace diviene competente per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie fino a un valore litigioso di 5'000 franchi. In queste procedure potrà sottoporre alle parti una proposta di giudizio, la quale, se non viene rifiutata dalle parti, assume l'effetto di decisione passata in giudicato (art. 211 cpv. 1 CPC-CH). Tenuto conto che, nel periodo 2003-2008, le preture hanno ricevuto in media circa 760 cause inappellabili l'anno (il cui valore litigioso eccede 2'000 franchi ma non supera 8'000 franchi), stimiamo che i giudici di pace dovranno occuparsi di circa 400-450 ulteriori incarti rispetto alla loro attuale attività di cui la conciliazione è, sempre, la caratteristica più probante. Reputiamo l'impegno supplementare sopportabile e gestibile anche se vi saranno sensibili differenze nel numero di incarti tra una giurisdizione e l'altra.

Per il resto, confermiamo la competenza del giudice di pace a decidere le controversie fino a un valore litigioso di 2'000 franchi. Come con il diritto vigente, sono escluse le cause già demandate agli uffici di conciliazione e quelle concernenti le servitù.

Rileviamo infine che al giudice di pace è tolta la competenza di decidere sull'istanza per inibire l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli.

## **4. Segretario assessore**

Con il passare del tempo, il segretario assessore ha assunto la competenza di istruire e giudicare le cause attribuitegli dal pretore. Questo aiuto è stato molto utile alle preture per far fronte all'aumento del numero degli incarti nel corso degli ultimi decenni. A seguito di una recente sentenza del Tribunale federale, i segretari assessori non possono più sostituire in maniera generale il pretore (sentenza n. 4A\_512/2007 del 13 maggio 2008 del Tribunale federale, pubblicata in DTF 134 I 184). Il Tribunale federale ha infatti stabilito che il segretario assessore non può esercitare "*un potere giurisdizionale civile autonomo*" poiché la Costituzione cantonale non lo include tra i giudici della giurisdizione civile (DTF 134 I 184 consid. 5.5.4). La sentenza lascia aperta la questione se il segretario assessore possa o meno sostituire il pretore nei casi di impedimento legale o di assenza del pretore ai sensi dell'articolo 34 capoverso 1 LOG. Questa sentenza, da un lato, ha ridotto il campo



di attività del segretario assessore, che ora si limita perlopiù a redigere progetti di sentenza per il pretore. Dall'altro lato, ha privato le preture di un valido aiuto nell'evasione degli incarti, poiché tutte le sentenze devono ora essere emesse dai pretori.

L'articolo 124 CPC-CH permette al solo giudice di dirigere e gestire il processo, ragione per la quale, indipendentemente dalla sentenza del Tribunale federale citata, il nuovo diritto impedirà al segretario assessore non solo di emettere decisioni giudiziarie ma anche di sostituire il pretore nell'istruzione del processo - per esempio, l'audizione di un teste o un sopralluogo - in caso di momentanea assenza del pretore.

Il Consiglio di Stato, al fine di rivalutare, perlomeno parzialmente, il ruolo del segretario assessore, propone di attribuire a questa figura la competenza di eseguire il tentativo di conciliazione in tutti i casi in cui sia prescritto dalla procedura civile federale, riservati i casi in cui tale competenza sia già devoluta a un'altra autorità. Le altre autorità di conciliazione sono l'ufficio di conciliazione in materia di locazione, l'ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi e la giudicatura di pace. Pertanto, di principio, il segretario assessore si occuperà del tentativo di conciliazione nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso superiore a 5'000 franchi. Ricordiamo che le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione se il valore litigioso raggiunge 100'000 franchi (art. 199 cpv. 1 CPC-CH). L'attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione in caso di domicilio o sede all'estero del convenuto o quando il convenuto è di ignota dimora (art. 199 cpv. 2 lett. a e b CPC-CH).

L'articolo 33 capoverso 1 LOG stabilisce il principio secondo il quale il pretore è assistito da un segretario assessore e introduce la facoltà per il Consiglio di Stato di nominare un secondo segretario assessore nel caso di necessità. Al momento, nelle preture vi sono complessivamente venti segretari assessori (di cui due non giuristi) e ciascun pretore è assistito da almeno un segretario assessore. Il Consiglio di Stato intende confermare il rapporto di un segretario assessore ogni pretore.

Ogni pretore disporrà pertanto di un segretario assessore che svolgerà i tentativi di conciliazione. Una quindicina di conciliatori, distribuiti in tutto il territorio cantonale, sono senz'altro sufficienti per trattare le procedure di conciliazione, anche in considerazione del fatto che il rapporto del gruppo di lavoro sulla procedura civile federale aveva stimato in sette il numero di conciliatori necessari per evadere le istanze. Alcuni giudici avevano tuttavia manifestato perplessità sul numero di sette, essendo dell'avviso che fosse necessario un numero maggiore di conciliatori. Reputiamo che, con la proposta formulata nel presente messaggio, siano ampiamente superate le riserve sul numero di persone da destinare alla trattazione delle procedure di conciliazione. Nel tempo non dedicato alla conciliazione, il segretario assessore continuerà ad assistere il pretore, in particolare redigendo i progetti di sentenza. Senza entrare nei particolari e in calcoli - che figurano nel citato rapporto sulla procedura civile federale - sul carico di lavoro, stimiamo che in media i segretari assessori dedicheranno tra il 40 e il 70 per cento dell'occupazione all'attività di conciliazione, riservate le situazioni particolari, quali quelle delle sezioni specialistiche della pretura di Lugano o quelle delle preture delle valli, i cui segretari assessori collaborano con la Pretura penale.

Come abbiamo spiegato, la procedura di conciliazione sarà condotta dal segretario assessore. Proponiamo di attribuire la competenza di eseguire i tentativi di conciliazione anche al pretore e al pretore aggiunto. Essi si occuperanno di questo compito solo in via eccezionale, nel caso di impedimento del segretario assessore o qualora lo esiga il buon funzionamento della pretura. Quest'ultima situazione è immaginabile, per esempio, nel caso in cui in breve tempo sono presentate parecchie istanze di conciliazione che devono essere trattate in tempi brevi. Questa soluzione consente di avere una maggiore flessibilità

all'interno del tribunale e consente di evitare, nel limite del possibile, spostamenti di procedimenti tra le preture.

## 5. Pretore e pretore aggiunto

Proponiamo di mantenere il numero di quindici pretori, lasciando immutata anche la giurisdizione territoriale delle preture. Un'eventuale riorganizzazione delle preture sarà approfondita in vista dell'entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2013, della revisione delle norme del codice civile svizzero sulla protezione degli adulti, sul diritto delle persone e sul diritto della filiazione, approvate dall'Assemblea federale il 19 dicembre 2008.

Secondo il nostro progetto di legge, al pretore viene affiancata la figura del pretore aggiunto. Proponiamo di istituire nove pretore aggiunti. Il pretore aggiunto avrà le medesime competenze del pretore e quindi potrà trattare qualsiasi procedura che rientra nelle competenze del pretore. Sarà quest'ultimo a attribuire i casi al pretore aggiunto. Una volta assegnato l'incarto, il pretore aggiunto è del tutto autonomo nella trattazione dell'incarto e agisce sotto la propria responsabilità.

Il pretore aggiunto sostituisce in parte l'attività giurisdizionale del segretario assessore. Nel cantone vi saranno pertanto ventiquattro giudici civili di prima istanza attivi a tempo pieno (quattro di questi ricoprono anche la carica di giudice della Pretura penale).

Come già indicato, nella trattazione delle procedure di conciliazione il pretore e il pretore aggiunto suppliranno il segretario assessore, in caso di impedimento di questo o qualora lo esiga il buon funzionamento dell'ufficio. Di conseguenza, il pretore e il pretore aggiunto dovranno eseguire un numero limitato di tentativi di conciliazione.

## 6. Organico della pretura

Riportiamo di seguito, l'evoluzione dell'organico delle preture del cantone in seguito all'entrata in vigore del codice di procedura civile federale. Occorre comunque rilevare che il potenziamento delle preture o la modificazione della composizione del loro organico non dipende solo dal nuovo diritto federale ma è anche una conseguenza della giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il segretario assessore, poiché non è formalmente un magistrato, non può svolgere compiti di natura giudiziaria, quali la pronuncia delle sentenze.

	situazione attuale	proposta	variazione
<b><u>Pretura di Mendrisio-Sud</u></b>			
Pretore	1.00	1.00	-
Pretore aggiunto	-	0.50	+0.50
Segretario assessore	1.00	1.00	-
Personale amministrativo	2.55	3.05	+0.50
<b>Totale</b>	<b>4.55</b>	<b>5.55</b>	<b>+1.00</b>

Il pretore funge anche da presidente del Consiglio per i minorenni.

### **Pretura di Mendrisio-Nord**

Pretore	1.00	1.00	-
Pretore aggiunto	-	0.50	+0.50
Segretario assessore	1.00	1.00	-
Personale amministrativo	2.50	3.00	+0.50
<b>Totale</b>	<b>4.50</b>	<b>5.50</b>	<b>+1.00</b>

### Pretura di Lugano

Pretore	6.00	6.00	-
Pretore aggiunto	-	4.00	+4.00
Segretario assessore	9.50	6.00	-3.50
Personale amministrativo	17.10	18.10	+1.00
<b>Totale</b>	<b>32.60</b>	<b>34.10</b>	<b>+1.50</b>

### Cancelleria

Personale amministrativo	2.00	2.00	-
<b>Totale</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	-

### Sezione 1

Pretore	1.00	1.00	-
Pretore aggiunto	-	1.00	+1.00
Segretario assessore	2.00	1.00	-1.00
Personale amministrativo	2.50	2.50	-
<b>Totale</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>	-

### Sezione 2

Pretore	1.00	1.00	-
Pretore aggiunto	-	1.00	+1.00
Segretario assessore	2.00	1.00	-1.00
Personale amministrativo	1.80	2.30	+0.50
<b>Totale</b>	<b>4.80</b>	<b>5.30</b>	<b>+0.50</b>

Il pretore funge anche da giudice supplente delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri.

### Sezione 3

Pretore	1.00	1.00	-
Pretore aggiunto	-	0.50	+0.50
Segretario assessore	1.50	1.00	-0.50
Personale amministrativo	2.00	2.00	-
<b>Totale</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	-

Il pretore funge anche da giudice delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri.

### Sezione 4

Pretore	1.00	1.00	-
Pretore aggiunto	-	0.50	+0.50
Segretario assessore	1.50	1.00	-0.50
Personale amministrativo	3.50	3.50	-
<b>Totale</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	-

### Sezione 5

Pretore	1.00	1.00	-
Pretore aggiunto	-	-	-
Segretario assessore	1.00	1.00	-
Personale amministrativo	2.30	2.30	-
<b>Totale</b>	<b>4.30</b>	<b>4.30</b>	-

Il pretore funge anche da giudice supplente delle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri.

### Sezione 6

Pretore	1.00	1.00	-
Pretore aggiunto	-	1.00	+1.00
Segretario assessore	1.50	1.00	-0.50
Personale amministrativo	3.00	3.50	+0.50
<b>Totale</b>	<b>5.50</b>	<b>6.50</b>	<b>+1.00</b>

### Pretura di Locarno-Città

Pretore	1.00	1.00	-
Pretore aggiunto	-	1.00	+1.00
Segretario assessore	0.50	0.50	-
Segretario assessore non giurista	1.00	0.50	-0.50
Personale amministrativo	2.50	2.50	-
<b>Totale</b>	<b>5.00</b>	<b>5.50</b>	<b>+0.50</b>

### Pretura di Locarno-Campagna

Pretore	1.00	1.00	-
Pretore aggiunto	-	1.00	+1.00
Segretario assessore	1.00	0.50	-0.50
Segretario assessore non giurista	-	0.50	+0.50
Personale amministrativo	3.00	3.00	-
<b>Totale</b>	<b>5.00</b>	<b>6.00</b>	<b>+1.00</b>

### Pretura di Vallemaggia

Pretore	1.00	1.00	-
Pretore aggiunto	-	-	-
Segretario assessore	1.00	1.00	-
Personale amministrativo	0.50	0.50	-
<b>Totale</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	-

Il pretore funge anche da giudice della Pretura penale.

### Pretura di Bellinzona

Pretore	1.00	1.00	-
Pretore aggiunto	-	2.00	+2.00
Segretario assessore	1.00	1.00	-
Segretario assessore non giurista	1.00	1.00	-
Personale amministrativo	3.10	3.60	+0.50
<b>Totale</b>	<b>6.10</b>	<b>8.60</b>	<b>+2.50</b>

### Pretura di Riviera

Pretore	1.00	1.00	-
Pretore aggiunto	-	-	-
Segretario assessore	1.00	1.00	-
Personale amministrativo	1.00	1.00	-
<b>Totale</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	-

Il pretore funge anche da giudice della Pretura penale.

### **Pretura di Blenio**

Pretore	1.00	1.00	-
Pretore aggiunto	-	-	-
Segretario assessore	1.00	1.00	-
Personale amministrativo	1.00	1.00	-
<b>Totale</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	-

Il pretore funge anche da giudice della Pretura penale.

### **Pretura di Leventina**

Pretore	1.00	1.00	-
Pretore aggiunto	-	-	-
Segretario assessore	1.00	1.00	-
Personale amministrativo	1.00	1.00	-
<b>Totale</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	-

Il pretore funge anche da giudice della Pretura penale.

### **Totale delle preture**

Pretore	15.00	15.00	-
Pretore aggiunto	-	9.00	+9.00
Segretario assessore	18.00	14.00	-4.00
Segretario assessore non giurista	2.00	2.00	-
Personale amministrativo	34.25	36.75	+2.50
<b>Totale</b>	<b>69.25</b>	<b>76.75</b>	<b>+7.50</b>

Oltre ai potenziamenti delle varie preture presentati sopra, domandiamo l'attribuzione di ulteriori due unità di personale amministrativo non attribuite a una specifica pretura. Occorre infatti disporre di una riserva da impiegare qualora l'impatto del codice di procedura civile federale comporta un maggiore carico di lavoro rispetto a quanto stimato dallo scrivente Consiglio e dal gruppo di lavoro.

Ci permettiamo di ricordare che il 1° gennaio 2013 è prevista l'entrata in vigore della revisione, adottata dall'Assemblea federale il 19 dicembre 2008, del codice civile in materia di protezione degli adulti, di diritto delle persone e di diritto della filiazione (FF 2009 141). Per l'esame di questa materia, il 24 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha istituito un gruppo di lavoro specifico. Tra le ipotesi allo studio di organizzazione delle autorità che dovranno decidere in materia di tutele, vi sono anche quelle di istituire un tribunale in materia di tutele (eventualmente con ulteriori competenze in materia di diritto di famiglia) o di assegnare tali competenze alle preture, con un aumento del numero di giudici. Qualora si intervenga di nuovo sull'organizzazione delle preture, occorre esaminare se sia opportuno riunire alcune preture. Gli accorpamenti di preture che entrerebbero in considerazione sarebbero la riunione delle due preture di Mendrisio, quella delle due preture di Locarno e della pretura di Vallemaggia e quella delle preture di Riviera, Blenio e Leventina.

Le proposte di attribuzione delle risorse sono proporzionate al carico di lavoro delle singole preture. Per quanto riguarda la pretura di Lugano, ricordiamo che il disegno di legge propone di attribuire al presidente la competenza di ripartire i pretori aggiunti e i funzionari. Le indicazioni esposte fungono pertanto solo da informazioni di massima. A

prima vista, il potenziamento della pretura di Lugano può sembrare modesto in relazione a quello proposto per le altre preture. Occorre tuttavia tenere presente che nella pretura di Lugano vi è, in proporzione, un numero di segretari assessori maggiore rispetto a quello delle altre preture.

Come abbiamo già rilevato, confermiamo il principio che vi sia un segretario assessore per ogni pretore. Per quanto riguarda le due preture di Locarno, esse hanno nel complesso, rispetto a quelle delle due preture di Mendrisio, un numero di cause un po' superiore, ma non tale da giustificare un totale di pretori, pretori aggiunti e segretari assessori maggiore. Per comunque tenere conto del maggior numero di pratiche, proponiamo di assegnare complessivamente alle due preture di Locarno un secondo pretore aggiunto anziché un secondo segretario assessore. Per le preture di Locarno, l'eccezione alla regola di un segretario assessore per ogni pretore consente di assegnare loro un secondo pretore aggiunto.

La pretura di Bellinzona è tra quelle con il maggior carico di lavoro, ragione per la quale proponiamo di attribuirle due pretori aggiunti, così da avere tre magistrati. Vi sarà inoltre un segretario assessore con la competenza di svolgere i tentativi di conciliazione.

Al momento, vi sono due segretari assessori non giuristi. Queste due persone, al pari degli altri segretari assessori, non potranno più tenere udienze. Il loro ruolo sarà definito dai pretori cui sono assegnati, i quali potranno loro affidare il compito di svolgere dei tentativi di conciliazione, di aiutarli nella redazione di sentenze o di preparazioni di atti della pretura (per esempio, in materia di rigetti dell'opposizione o di certificati ereditari) o aiutare la cancelleria della pretura. Con il tempo, la funzione di segretario assessore non giurista sarà soppressa.

L'esperienza dei primi anni di applicazione del codice di procedura civile svizzero permetterà di meglio valutare l'impegno reale complessivo per ogni pretura e, di conseguenza, di verificare se occorra modificare il numero dei giudici e dei segretari assessori, rispettivamente di modificarne l'assegnazione.

## **7. Tribunale di appello**

Il Tribunale di appello rimane anche in futuro l'ultima istanza cantonale in materia civile. Esso adempie i requisiti di tribunale superiore ai sensi dell'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.

I mezzi di impugnazione istituiti dalla procedura civile federale sono simili a quelli conosciuti dalla nostra procedura cantonale.

Vi sarà l'appello contro le decisioni finali, incidentali e cautelari di prima istanza nelle controversie con un valore litigioso di almeno 10'000 franchi (art. 308 CPC-CH) e il reclamo nei confronti delle decisioni non appellabili (art. 319 CPC-CH), in particolare quelle con valore inferiore ai 10'000 franchi. Questo reclamo sostituisce il nostro attuale ricorso per cassazione (art. 327-332 CPC-TI) con, però, alcune novità determinanti. Il reclamo, diversamente dall'attuale ricorso per cassazione che è circoscritto al giudizio di merito finale, ossia alla decisione che pone fine alla lite<sup>4</sup>, sarà possibile anche contro le decisioni incidentali e cautelari nelle cause con valore inferiore ai 10'000 franchi (art. 319 lett. a CPC-CH) e, indipendentemente dal valore della controversia, contro le altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art. 319 lett. b CPC-CH) e nei casi di ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC-CH).

---

<sup>4</sup> COCCHI/TREZZINI, CPC-TI, Lugano 2000, ad art. 327, m. 3 e COCCHI/TREZZINI, CPC-TI Appendice, Lugano 2005, ad art. 327, m. 33-37.

Per altre decisioni ai sensi dell'articolo 319 lettera b CPC-CH si intendono quelle riguardanti, per esempio, la ricusazione, l'intervento adesivo, l'azione di chiamata in causa, la fissazione dell'anticipo delle spese e delle cauzioni giudiziarie, il rifiuto dell'assistenza giudiziaria gratuita, la sospensione della procedura, la rimessione in caso di connessione di cause, l'infrazione di una multa disciplinare, l'attuazione dell'obbligo di cooperare di terzi (testimoni e persone estranee al processo chiamate a produrre documentazione), la remunerazione del perito. Negli esempi citati, il reclamo è espressamente previsto nella procedura civile federale (art. 319 lett. b n. 1 CPC-CH).

Anche le disposizioni ordinarie processuali, ossia, per esempio, le citazioni, il rinvio della comparizione, le proroghe dei termini e le ordinanze sulle prove, saranno oggetto di reclamo, indipendentemente, dall'appellabilità o meno della decisione finale.

Pur evidenziando che le disposizioni ordinarie processuali potranno essere oggetto di reclamo solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC-CH), non si è cattivi profeti nel prevedere che questa nuova possibilità di reclamo verrà utilizzata in modo massiccio. Per non intralciare il corso del processo bisognerà farvi fronte con estrema sollecitudine e tale esigenza non è raggiungibile lasciando alle attuali camere civili, così come strutturate, tali incombenze.

Si propone allora la creazione di una Terza Camera civile di appello, alla quale sarà destinato un nuovo giudice di appello che la presiederà, oltre a un vicecancelliere e a un funzionario di cancelleria. Alla nuova camera sarà attribuita la competenza di evadere tutti i reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinarie processuali previste dall'articolo 319 lettera b CPC-CH, ad eccezione di quelle sulla ricusa, le quali sono attribuite alle diverse camere del Tribunale di appello, a seconda della materia di competenza.

La nuova camera civile di appello si occuperà anche delle cause civili per le quali è competente un'istanza cantonale unica (come ad esempio quelle in materia di proprietà intellettuale, sulla base dell'articolo 5 CPC-CH) e delle cause portate direttamente davanti all'autorità giudiziaria superiore per accordo delle parti quando il valore litigioso raggiunge almeno 100'000 franchi (art. 8 CPC-CH), come attualmente avviene per le cause proposte direttamente in appello (art. 302-305 CPC-TI). In questo modo, la Prima e la Seconda Camera civile saranno sgravate dalle procedure che, comportando istruttoria dibattimentale, provocano ritardi nell'emanazione delle sentenze di appello di seconda istanza.

Altra valvola di sfogo, da utilizzare con giudizio e per parare a situazioni di sovraccarico, è la competenza sussidiaria, attribuita alla Terza Camera civile di occuparsi di appelli e di reclami sul merito, attribuiti normalmente ad altre camere, su disposizione del presidente della sezione civile del Tribunale di appello.

Nel riordino delle competenze delle camere civili, si è ritenuto di devolvere alla Camera di esecuzione e fallimenti anche la competenza per decidere, in seconda istanza, le cause previste dalla LEF, come ad esempio le cause di rivendicazione e di contestazione della graduatoria, e non solo le procedure di rigetto dell'opposizione o di dichiarazione di fallimento e concordato.

L'attuale Camera di cassazione civile adotterà la nuova denominazione di Camera civile dei reclami, poiché il ricorso per cassazione sarà sostituito dal reclamo.

Le altre competenze delle attuali camere civili rimangono sostanzialmente invariate, pur con le necessarie modifiche terminologiche e di riferimento alle nuove disposizioni di legge, come, per esempio, riguardo alle competenze in materia di arbitrato interno, che non sarà più disciplinato dal concordato del 27 marzo 1969 sull'arbitrato ma dagli articoli 353 e seguenti CPC-CH.

La Prima e la Seconda Camera civile sono inoltre competenti a decidere i ricorsi contro le decisioni delle autorità amministrative nelle controversie attinenti al diritto civile. Si tratta, in particolare, delle questioni riguardanti, per esempio, il cambiamento di nome, i registri

dello stato civile, il diritto delle fondazioni, l'adozione, le tutele e le curatele, la protezione del figlio, il registro fondiario e il registro di commercio. In tali procedure, il Tribunale di appello applica fundamentalmente la legge di procedura per le cause amministrative.

## **VII. COMMENTO DELLE PRINCIPALI MODIFICAZIONI LEGISLATIVE**

Si attira l'attenzione sul fatto che il presente messaggio propone la modificazione di alcune leggi già oggetto di altre proposte governative. Nell'ambito della trattazione dei diversi messaggi occorrerà pertanto prestare attenzione a coordinare gli adeguamenti con quelli esposti nel presente documento. Si tratta, in particolare, del messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero, che modifica le norme della legge sull'organizzazione giudiziaria concernenti la composizione del Tribunale di appello e della Sezione di diritto civile del tribunale stesso e l'articolo 1 della legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati.

### **1. Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC)**

#### **Articolo 1**

Nel primo articolo è indicato il campo di applicazione della nuova legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC). La legge, da un lato, fissa l'organizzazione delle autorità di conciliazione, mentre le autorità giudiziarie sono già istituite dalla legge sull'organizzazione giudiziaria, e, dall'altro lato, stabilisce le norme di procedura di competenza cantonale.

#### **Articolo 2**

Le competenze del giudice di pace sono indicate nell'articolo 31 LOG. Nell'articolo 2 si ricorda che, tra le autorità di conciliazione, figura anche il giudice di pace. Egli è infatti competente a esperire i tentativi di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5'000 franchi, riservate le competenze attribuite alle autorità paritetiche di conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e in materia di parità dei sessi.

#### **Articolo 3**

Nel capoverso 1 si introduce la competenza del segretario assessore di trattare le procedure di conciliazione. Egli è la figura che di principio effettua i tentativi di conciliazione. Nel secondo capoverso si indica che anche il pretore e il pretore aggiunto possono eseguire dei tentativi di conciliazione, per lasciare una certa flessibilità all'organizzazione della pretura e per fare in modo che, di regola, le procedure di conciliazione possano essere evase all'interno della pretura medesima. Nella legge si precisa però in modo esplicito che il pretore e il pretore aggiunto si occupano dei tentativi di conciliazione solo in situazioni particolari.

#### **Articolo 4**

Questo articolo riprende, aggiornandolo alle fusioni comunali più recenti, l'articolo 5 della legge del 9 novembre 1992 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto. Ricordiamo che alcune ulteriori fusioni comunali potrebbero comportare la necessità di modificare questo articolo. Il Gran



Consiglio è tuttavia consapevole di ciò avendo deciso il 21 marzo 2005 che i comprensori degli uffici di conciliazione debbano essere stabiliti dal Parlamento (BU 2005 158; rapporto n. 5611 R del 9 marzo 2005 concernente i comprensori degli uffici di conciliazione).

#### **Articolo 5**

L'articolo 200 capoverso 1 CPC-CH stabilisce che l'autorità di conciliazione in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto debba essere composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica. La composizione secondo la legislazione cantonale vigente rispetta già i requisiti del diritto federale e può essere confermata. Anche con la nuova procedura civile federale faranno parte degli undici uffici di conciliazione un presidente e due membri. Vi sarà inoltre un supplente per ognuna delle tre cariche.

#### **Articolo 6**

L'articolo 200 capoverso 2 CPC-CH stabilisce che vi è un'autorità paritetica di conciliazione in materia di parità dei sessi, composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica di datori di lavoro e lavoratori, del settore pubblico e privato. La norma precisa che entrambi i sessi devono essere pariteticamente rappresentati. L'articolo 4 capoverso 1 della legge cantonale del 27 giugno 1996 di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi prescrive già la composizione paritetica di datori di lavoro e lavoratori dell'ufficio di conciliazione, che si compone di un presidente, con il suo supplente e di quattro membri con quattro supplenti. L'ufficio di conciliazione, che ha giurisdizione sull'intero cantone, non ha invece una rappresentanza paritetica dei sessi. Con l'entrata in vigore della nuova procedura civile federale occorrerà tenere conto di questa nuova esigenza nella designazione dei membri dell'ufficio di conciliazione.

#### **Articolo 7**

I componenti gli uffici di conciliazione in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto e in materia di parità dei sessi sono nominati per un periodo di quattro anni dal Consiglio di Stato, sentite le organizzazioni interessate. Ciò corrisponde alla situazione vigente. Rileviamo che, il 21 marzo 2005, il Gran Consiglio ha tolto dalla legge la limitazione, secondo la quale una persona poteva fare parte dell'ufficio di conciliazione in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto nella medesima funzione per un massimo di tre periodi quadriennali consecutivi. In assenza di un'indicazione diversa, tale decisione del Parlamento vale anche per gli uffici di conciliazione secondo la nuova legge. A nostro avviso, questo principio si applica anche all'ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi, poiché la sua nomina si fonderà in futuro sulla medesima norma.

#### **Articolo 8**

In questo articolo si indica, riprendendo le disposizioni vigenti, che le spese di funzionamento degli uffici di conciliazione sono poste a carico dello Stato. Riguardo alle altre autorità di conciliazione, ricordiamo che l'articolo 29 capoverso 3 LOG stabilisce che il comune sede mette a disposizione delle giudicature di pace il locale delle udienze e ne sopporta le spese.

#### **Articolo 9**

In questa legge ci si limita a ricordare che tutte le autorità di conciliazione applicano la procedura di conciliazione disciplinata negli articoli 202 e seguenti CPC-CH.

## **Articolo 10**

La procedura civile federale lascia ai cantoni la possibilità di delegare determinati atti procedurali al presidente o al giudice delegato che fanno parte di un tribunale collegiale. Questa competenza vale sia nelle cause proposte direttamente in appello (art. 124 cpv. 2 CPC-CH), sia in quelle in cui il tribunale statuisce in sede di appello o di reclamo. Questa norma riprende la situazione vigente con l'attuale procedura civile ticinese.

## **Articolo 11**

L'articolo 54 capoverso 2 CPC-CH lascia determinare al diritto cantonale se la deliberazione della sentenza debba essere pubblica. Attualmente la deliberazione – ossia l'esame, la riflessione e le considerazioni del giudice che precedono l'emanazione della sentenza – non è pubblica. L'articolo 26 capoverso 1 LOG indica in modo esplicito che le deliberazioni sono "segrete", salvo diversa disposizione della legge. Questo principio deve essere mantenuto perché è divenuto costume dei nostri tribunali collegiali che giudicano, sulla base di un rapporto di un giudice relatore, nella maggior parte dei casi per via di circolazione. Reputiamo pertanto opportuno riprendere questa regola nella legge di applicazione delle disposizioni procedurali federali. Per quanto riguarda il pretore e gli altri casi di decisione adottata da un giudice unico, la deliberazione non potrebbe dare indicazioni supplementari rispetto a ciò che figura nella decisione.

## **Articolo 12**

La rappresentanza processuale nelle controversie concernenti il diritto della locazione e del lavoro può essere, per scelta del cantone, riconosciuta anche ai rappresentanti professionalmente qualificati (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC-CH). Può pertanto essere ripreso l'articolo 64a CPC-TI che consente il patrocinio davanti alle autorità giudiziarie ai rappresentanti delle associazioni professionali o di categoria, ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale e agli amministratori di immobili. Questa possibilità è limitata alle controversie del diritto della locazione e dell'affitto, a quelle del diritto del lavoro e a quelle tra fornitori e consumatori finali.

Approfittiamo dell'occasione per precisare che anche gli impiegati dei fiduciari e degli amministratori di immobili possono assumere la rappresentanza processuale. Su questo aspetto, l'interpretazione della legislazione vigente, che non indica in modo esplicito gli impiegati, è controversa e reputiamo quindi opportuno chiarire la questione, visto che vi sono autorità che consentono la rappresentanza degli impiegati mentre altre non ammettono questa possibilità (sentenza del 17 marzo 1999 della pretura del distretto di Bellinzona, pubblicata in: Raccolta di giurisprudenza in materia di locazione, vol. 5, 1998-1999, n. 55).

## **Articolo 13**

Per poter rendere effettivamente esecutiva una decisione di fare, di omettere o di tollerare, l'articolo 343 capoverso 3 CPC-CH stabilisce che può essere richiesto l'intervento dell'autorità coercitiva competente che va individuata nella polizia cantonale con facoltà di delega alle singole polizie comunali. Si conferma la situazione attuale che prevede l'intervento dell'agente della forza pubblica (art. 497 e seguenti CPC-TI).

## **Articolo 14**

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti per l'applicazione della legge. Si tratta, per esempio, delle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria.

## **Articolo 15**

Come abbiamo già indicato nella parte introduttiva del messaggio, l'entrata in vigore della procedura civile federale è prevista per il 1° gennaio 2011. Le disposizioni cantonali in materia di procedura civile entreranno in vigore nello stesso momento.

Il codice di procedura civile federale comporta l'abrogazione di alcune leggi cantonali e la modificazione di altre.

Devono essere abrogati il codice di procedura civile del 17 febbraio 1971, la legge cantonale del 27 giugno 1996 di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi e la legge del 9 novembre 1992 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto. Queste ultime due leggi saranno sostituite da altrettante leggi che riprenderanno solo le norme compatibili con il nuovo diritto federale. Infine, va abrogato anche il decreto legislativo del 17 febbraio 1971 concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale. Le modificazioni delle altre leggi sono commentate qui sotto.

## **2. Legge sull'organizzazione giudiziaria**

### **Articolo 31**

Innanzitutto, ricordiamo che secondo la legislazione vigente, il giudice di pace giudica le cause con un valore determinabile di al massimo 2'000 franchi.

Nella nuova versione dell'articolo vengono elencate le nuove competenze del giudice di pace. Egli è competente per le procedure di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5'000 franchi. Sono però escluse dal diritto federale quelle riguardanti le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e quelle secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi, poiché sono già demandate alle autorità paritetiche di conciliazione. Dalle competenze del giudice di pace è tolta anche quella di decidere in materia di servitù. Sono pertanto escluse le servitù di qualsiasi genere, quindi non solo quelle convenzionali ma anche quelle legali, come per esempio, le distanze per le piantagioni. Evidenziamo che già l'articolo 31 capoverso 2 LOG nella versione attuale contempla le medesime esclusioni dalle competenze del giudice di pace.

Nell'ambito delle procedure di conciliazione di sua competenza, il giudice di pace ha la facoltà di sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 cpv. 1 lett. c CPC-CH). Se il tentativo di conciliazione fallisce o se l'eventuale proposta di giudizio è rifiutata, il giudice di pace rilascia l'autorizzazione, così che la controversia potrà essere sottoposta al giudice di prima istanza (art. 209 e art. 211 cpv. 2 lett. a CPC-CH). Quale giudice di prima istanza vi sono il giudice di pace medesimo e il pretore. Il giudice di pace sarà competente a trattare le controversie fino a un valore litigioso di 2'000 franchi mentre il pretore giudicherà quelle con un valore litigioso superiore.

Nelle cause fino a un valore di 2'000 franchi, qualora l'attore lo domandi, non sarà necessario rilasciare l'autorizzazione ad agire e il giudice di pace potrà emettere una decisione già nell'ambito della procedura di conciliazione (art. 212 cpv. 1 CPC-CH). La richiesta dell'attore non obbliga l'autorità di conciliazione a emettere una decisione. Di tale possibilità si farà uso nelle cause che sono mature per essere giudicate già dopo l'udienza di conciliazione considerato che la procedura in questi casi è orale (art. 212 cpv. 2 CPC-CH) e non si addice alle situazioni controverse per le quali è necessaria l'assunzione di prove in udienze successive. Attiriamo di nuovo l'attenzione sul fatto che non vi è incompatibilità tra la funzione di conciliatore e quella di giudice perché la partecipazione

del giudice alla procedura di conciliazione non è in sé un motivo di ricusa (art. 47 cpv. 2 lett. b CPC-CH).

Rispetto alla situazione attuale, al giudice di pace è tolta la competenza di decidere sull'istanza per inibire l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli. Tale decisione non è disciplinata in modo specifico nel codice di procedura civile federale – come invece lo è nel codice di procedura civile ticinese nell'articolo 375bis – ma è compresa nell'istituto processuale del divieto giudiziale ai sensi degli articoli 258-260 CPC-CH. Sulla base delle nuove disposizioni federali può essere pronunciato il divieto generale, quindi non nei confronti di una persona determinata, per qualsiasi turbativa del possesso che non comprende solamente il posteggio illecito ma, per esempio, anche il divieto di accesso. Poiché non vale la pena scindere la competenza di trattare i casi di divieto della turbativa tra il giudice di pace e il pretore, proponiamo di attribuire la competenza al pretore in tutti i casi.

### **Articolo 32**

Questo articolo, che stabilisce la composizione e la giurisdizione delle preture, è completamente riformulato, pur non modificando il numero delle preture.

Rimangono immutati sia la giurisdizione delle preture, sia il numero – quindici – di pretori, sia la loro attribuzione alle diverse preture. L'unica vera novità consiste nell'introduzione di nove pretori aggiunti distribuiti tra le varie preture. Sul modo di suddivisione dei pretori aggiunti, rimandiamo alle considerazioni espresse in precedenza.

### **Articolo 33**

Questa norma riprende il vigente articolo 37 LOG. Si precisa che il pretore dirige la pretura. Egli è il responsabile amministrativo e gestionale della pretura e, tra i suoi compiti, figura anche quello di decidere la ripartizione degli incarti con gli eventuali pretori aggiunti attribuiti alla pretura. Tale sistema corrisponde a quello vigente negli altri tribunali del nostro cantone ed simile a quello adottato dal Tribunale federale, dove al presidente della corte è attribuita la competenza di comporre il collegio giudicante, conformemente all'articolo 40 del regolamento del 20 novembre 2006 del Tribunale federale.

Poiché la pretura di Lugano si compone di sei pretori, oltre che di quattro pretori aggiunti, occorre designare tra i pretori un presidente e un vicepresidente. Al momento, i ruoli di presidente e di vicepresidente sono assunti a turno ogni due anni dai pretori. Reputiamo opportuno rafforzare il ruolo del presidente conferendogli maggiori competenze dal profilo della gestione amministrativa della pretura. Per evitare equivoci e malintesi, sottolineiamo che il presidente deve avere maggiori poteri solo dal profilo amministrativo mentre dal punto di vista giudiziario ciascun pretore tratta in modo autonomo e indipendente le cause di sua competenza. Ci siamo resi conto che, seppur formalmente la pretura di Lugano, pur con la suddivisione in sei sezioni, sia un tribunale unico, spesso sorgono dei problemi di coordinazione e di ripartizione delle risorse poiché il presidente non ha attualmente un vero e proprio potere di intervento. Reputiamo invece che la pretura deve poter organizzarsi in modo flessibile al suo interno per tenere conto in misura più appropriata dell'inevitabile diversa ripartizione del carico di lavoro tra le sezioni, considerato anche che dall'esterno è difficile fare una valutazione in proposito poiché gli incarti trattati dalle sezioni non sono direttamente confrontabili. È per questo motivo che il presidente deve poter attribuire i pretori aggiunti, i segretari assessori e il personale amministrativo tra le sezioni. Il vicepresidente sostituirà il presidente solo nel caso di urgenza o di assenza prolungata del presidente. Il presidente e il vicepresidente sono nominati dal collegio dei sei pretori e scelti al loro interno.

### **Articolo 34**

Questo articolo si limita a precisare che il pretore aggiunto agisce in modo autonomo nelle procedure attribuitegli. Ricordiamo che, sulla base del nuovo articolo 37 LOG, il pretore aggiunto può trattare qualsiasi causa di competenza della pretura.

### **Articolo 35**

Il ruolo del segretario assessore è rivalutato anche nella sistematica della legge sull'organizzazione giudiziaria. La nuova norma che lo concerne è infatti inserita subito dopo quelle concernenti l'organizzazione della pretura e i ruoli dei pretori e dei pretori aggiunti. Innanzitutto, ricordiamo che il segretario assessore sarà nominato anche in futuro dal Consiglio di Stato. Manteniamo inoltre il principio secondo il quale a ogni pretore è attribuito un segretario assessore e si lascia la possibilità al Consiglio di Stato di attribuire il medesimo segretario assessore a più preture e di nominare un secondo segretario assessore alla stessa pretura. Riguardo alla ripartizione dei segretari assessori tra le preture, rinviamo a quanto esposto sopra.

Il capoverso 2 indica le competenze del segretario assessore. Egli conduce tutte le procedure di conciliazione, tranne quelle di competenza degli uffici paritetici di conciliazione e del giudice di pace. In analogia alla situazione odierna, il segretario assessore assiste il pretore e il pretore aggiunto, in particolare nella redazione delle sentenze.

### **Articolo 36**

Questa norma corrisponde sostanzialmente all'attuale articolo 35 LOG e disciplina la supplenza in caso di impedimento o di assenza del pretore o del pretore aggiunto.

Innanzitutto, rileviamo che il vigente articolo 34 LOG, che stabilisce che il segretario assessore sostituisce il pretore nel caso di impedimento legale o di assenza di questo, non è più ripreso. Seppur la sentenza del Tribunale federale citata lasci aperto questo punto e nell'incertezza di come si sviluppi la giurisprudenza, in considerazione dell'introduzione della figura del pretore aggiunto, preferiamo rinunciare a lasciare al segretario assessore una competenza giudiziaria, seppur in un ambito piuttosto limitato. Nelle quattro preture delle valli, vi è solo il pretore poiché non prevediamo di attribuire loro pretori aggiunti. Reputiamo comunque che, non vi siano difficoltà a devolvere la causa al pretore viciniore in casi di ricusa. Inoltre, nel caso di assenza durevole di un pretore, l'articolo 24 LOG consente al Consiglio di Stato di nominare un pretore supplente. Di questa facoltà, negli ultimi anni, è stato fatto uso più volte.

Il pretore e il pretore aggiunto si suppliscono a vicenda. Qualora la causa non possa essere trattata dal pretore o dal pretore aggiunto, essa è devoluta alla pretura viciniore. La supplenza tra le preture è indicata nel capoverso 3 e corrisponde a quanto prescritto nel vigente articolo 35 LOG. Poiché può porsi il caso che nemmeno la pretura viciniore possa entrare nel merito della causa a seguito di un impedimento o di un'assenza, l'incarto deve essere devoluto a un'altra pretura. Proponiamo che in tal caso sia la Terza Camera civile del Tribunale di appello a decidere a quale pretura l'incarto debba essere trasmesso.

### **Articolo 37**

Questo articolo riprende, con alcune modificazioni, l'articolo 36 LOG attuale e fissa le competenze giudiziarie del pretore e del pretore aggiunto. Ci permettiamo di evidenziare ancora una volta che le competenze del pretore e del pretore aggiunto sono le medesime. Le competenze del pretore rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quelle attuali. Egli continua a giudicare le cause con un valore litigioso superiore a 2'000 franchi e quelle in materia di servitù.

Il pretore sarà il giudice dell'esecuzione delle decisioni emesse da un'autorità giudiziaria – giudice di pace, pretore, Tribunale di appello – e dagli uffici di conciliazione che non concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie (art. 335-346 CPC-CH) e dell'esecuzione di documenti pubblici (art. 347-352 CPC-CH). Quest'ultimo tipo di esecuzione rappresenta un istituto finora sconosciuto nell'ordinamento giuridico svizzero mentre l'esecuzione delle sentenze è già contemplata nel codice di procedura civile ticinese (art. 488 e seguenti CPC-TI).

Il pretore decide le istanze di ricusa nei confronti dei giudici di pace, come ora sulla base dell'articolo 30 CPC-TI e dei componenti gli uffici di conciliazione in materia di locazione, come ora sulla base dell'articolo 10 della legge del 9 novembre 1996 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto. Il pretore deciderà inoltre le istanze di ricusa concernenti i componenti l'ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi, la cui competenza è al momento attribuita al Consiglio di Stato in base all'articolo 4 capoverso 4 della legge cantonale del 27 giugno 1996 di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi.

Precisiamo che, contrariamente a quanto stabilito nell'articolo 30 capoverso 1 CPC-TI che attribuisce al Tribunale di appello la competenza di decidere sull'istanza di ricusa del pretore, proponiamo che la ricusa del pretore o del pretore aggiunto sia decisa dal pretore viciniore ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3 LOG. Questa modifica rispetto alle disposizioni attuali si impone perché la decisione di ricusa è impugnabile mediante reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC-CH) e si devono quindi prevedere due istanze cantonali, vale a dire il pretore viciniore e le camere civili del Tribunale di appello (art. 48 lett. a n. 2, lett. b n. 2, lett. e n. 2 LOG).

### **Articolo 38**

Come abbiamo già indicato, l'articolo 38 LOG viene abrogato poiché è stato ripreso e ampliato nell'articolo 35.

### **Articolo 42**

Il numero di giudici che compongono il Tribunale di appello aumenta di un'unità per permettere la costituzione ed il funzionamento della Terza Camera civile. Tenuto conto che abbiamo già proposto l'aumento da ventidue a ventiquattro del numero dei giudici di appello con il messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero, con questa proposta il numero giudici di appello viene portato a venticinque.

### **Articolo 48**

Il nuovo giudice attribuito al Tribunale di appello, come d'altronde i due nuovi giudici proposti nel messaggio concernente la procedura penale federale, è attribuito alla Sezione di diritto civile, che così si comporrà di undici giudici.

Le modifiche di questo articolo riguardano le nuove competenze delle camere della Sezione di diritto civile in funzione della nuova procedura civile svizzera, che estende le possibilità di impugnazione, con reclamo, di ogni e qualsiasi provvedimento del giudice di prima istanza.

Per tutte le camere civili è stata introdotta la competenza di adottare, nella composizione di un giudice unico, tutti i provvedimenti che si impongono al momento della presentazione dell'appello o del reclamo e che precedono la sentenza di merito, come, per esempio, la prestazione degli anticipi per tasse e spese di giustizia, il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami e alle impugnazioni dei provvedimenti cautelari o l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione. Alla Terza Camera civile, che si occuperà delle cause portate direttamente avanti all'autorità superiore (art. 5 e 8 CPC-CH), questa

competenza attraverso un giudice unico è ampliata per l'adozione di provvedimenti superprovvisori nei casi di urgenza.

Anche per i provvedimenti in ambito arbitrale che riguardano l'intervento del tribunale statale, ad eccezione dei ricorsi contro i lodi, la camera competente giudicherà nella composizione di un giudice unico. Si è scelta questa soluzione poiché l'articolo 356 CPC-CH impone che il tribunale che nomina, ricusa e revoca gli arbitri e presta concorso al tribunale arbitrale per procedere ad atti processuali deve essere diverso, o composto in altro modo, rispetto a quello che statuisce sui ricorsi contro il lodo o sulle domande di revisione. Non si è voluto addossare ai pretori anche questa incombenza per non gravarli ulteriormente. Per adempiere a questa esigenza di diritto federale il giudice unico della camera che avrà statuito sulle questioni procedurali in appoggio alla procedura arbitrale non potrà più essere membro della camera che dovrà decidere il ricorso contro il lodo di merito e sarà allora sostituito da un altro giudice.

Come abbiamo già indicato, la Camera di cassazione civile assumerà la nuova denominazione di Camera civile dei reclami, per identificarla con il nuovo mezzo di impugnazione di merito di sua competenza.

La Camera di esecuzione e fallimenti, oltre alle competenze che già esercitava nell'ambito della procedura sommaria ai sensi della LEF (art. 251 CPC-CH) e a quelle conferitele quale autorità di vigilanza, conoscerà anche gli appelli e i reclami di merito riguardanti alcune azioni previste dalla legge federale sulla esecuzione e sui fallimenti che ora sono di competenza della Seconda Camera civile. Le cause fondate sulla legislazione in materia di esecuzione e fallimenti impugnabili davanti alla Seconda Camera civile sono:

- l'azione di rivendicazione (art. 106-109 LEF);
- l'azione di partecipazione (art. 111 LEF);
- l'azione di contestazione della graduatoria nella procedura di pignoramento (art. 148 LEF);
- l'azione di rivendicazione di terzi e della massa (art. 242 LEF);
- l'azione di contestazione della graduatoria nella procedura di fallimento (art. 250 LEF);
- l'azione di revocazione (art. 285-292 LEF).

L'elenco è esaustivo.

Gli appelli e i reclami contro le sentenze in materia di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF) rimangono di competenza della Seconda Camera civile e, se il valore della controversia non raggiunge l'importo di 10'000 franchi, della Camera civile dei reclami. Queste cause non hanno come tema di merito disposizioni della legge sulla esecuzione e sul fallimento ma riguardano questioni del diritto delle obbligazioni

### **Articolo 87**

Questo articolo disciplina la ricusa dei membri del Consiglio della magistratura e, sulla base del rinvio dell'articolo 85a capoverso 2 LOG, della commissione di ricorso sulla magistratura. La norma rimanda alle disposizioni del codice di procedura civile ticinese. Poiché questo codice dovrà essere abrogato, proponiamo di correggere l'articolo 87 LOG, rinviando alle norme sulla ricusazione della procedura civile federale, che peraltro sono assai simili a quelle del vigente diritto cantonale (art. 47-51 CPC-CH).

### **3. Legge sulla polizia**

Nella procedura di allontanamento del coniuge dal domicilio nel caso di violenza domestica, disciplinata nell'articolo 9a della legge del 12 dicembre 1989 sulla polizia su fa

riferimento al codice di procedura civile ticinese, ragione per la quale il rinvio deve essere adeguato.

#### **4. Legge di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di lavoro di diritto pubblico**

La legge cantonale del 27 giugno 1996 di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi è sostituita da una nuova legge che riprende le disposizioni vigenti per quanto riguarda le controversie derivanti da rapporti di lavoro di diritto pubblico. Quelle riguardanti i rapporti di lavoro di diritto privato sono ora disciplinate dal codice di procedura civile federale. L'Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi rimarrà competente a ricevere le istanze di conciliazione per le controversie derivanti da rapporti di lavoro sia del diritto privato, sia del diritto pubblico.

#### **5. Legge sugli onorari dei magistrati**

Nella legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati occorre inserire la figura del pretore aggiunto e stabilire la sua retribuzione. Proponiamo di fissare l'onorario del pretore aggiunto all'87 per cento dello stipendio di riferimento. Egli percepirà pertanto un onorario superiore a quello massimo previsto per il segretario assessore.

#### **6. Legge sulla tariffa giudiziaria Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria**

Come già indicato nel messaggio n. 6165 del 21 gennaio 2009 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del codice di diritto processuale penale svizzero, le modificazioni della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono proposte mediante messaggi separati. Queste due leggi devono essere modificate in modo ampio sia a causa dell'approvazione della procedura penale federale sia in seguito all'introduzione della procedura civile federale. Reputiamo opportuno trattare contemporaneamente gli adeguamenti ai due nuovi codici di procedura federali.

Sulla base dell'articolo 96 CPC-CH, spetta ai cantoni fissare la tariffa per le spese giudiziarie, comprese le spese ripetibili. Gli articoli 113 e 114 CPC-CH stabiliscono che in determinate procedure non sono addossate spese processuali. Tra le procedure di conciliazione gratuite vi sono quelle in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e quelle derivanti da un rapporto di lavoro fino a un valore litigioso di 30'000 franchi. Queste ultime sono gratuite anche nell'ambito delle procedure davanti al giudice, come d'altronde già prevede l'articolo 417 capoverso 1 lettera e CPC-TI, mentre nelle procedure giudiziarie in materia di locazione, nemmeno la legislazione cantonale vigente prevede la gratuità (art. 414 cpv. 1 CPC-TI). I cantoni hanno la possibilità di prevedere altre esenzioni dalle spese giudiziarie (art. 116 CPC-CH). Poiché le esenzioni del diritto federale corrispondono sostanzialmente a quelle già stabilite dalla procedura civile cantonale, non reputiamo necessario emanare delle ulteriori disposizioni in materia di spese giudiziarie. Approfondiremo comunque ulteriormente il tema nell'ambito della preparazione della nuova legge sulla tariffa giudiziaria.

Rileviamo che il gruppo di lavoro propone di non rendere gratuita la procedura di conciliazione - ad eccezione dei casi in cui il diritto federale prevede la gratuità - ma di fissare una tariffa ridotta rispetto a quella stabilita per le cause ordinarie. In considerazione



del fatto che vi sono delle procedure di conciliazione anche davanti ai giudici di pace, occorre fissare comunque una tariffa minima, per esempio, di 50 franchi.

## **7. Legge sull'avvocatura**

L'articolo 47 della legge del 16 settembre 2002 sull'avvocatura stabilisce la procedura della ricusa di membri della Commissione di disciplina, rinviando alle disposizioni della procedura civile cantonale. Occorre adeguare il riferimento e introdurre il rimando alla procedura civile federale, che disciplina la ricusa in modo analogo a quanto prescritto dal diritto cantonale vigente.

Rileviamo che stiamo allestendo un progetto di revisione totale della legge sull'avvocatura che intendiamo sottoporre al Gran Consiglio nei prossimi mesi.

## **8. Legge sul notariato**

L'articolo 125 della legge del 23 febbraio 1983 sul notariato stabilisce la procedura della ricusa di membri della Consiglio di disciplina notarile, rinviando alle disposizioni della procedura civile cantonale. Occorre adeguare il riferimento e introdurre il rimando alla procedura civile federale, che disciplina la ricusa in modo analogo a quanto prescritto dal diritto cantonale vigente.

Rileviamo che, come nell'ambito dell'avvocatura, anche in materia di notariato stiamo allestendo un progetto di revisione totale della legge vigente.

## **9. Legge di procedura per le cause amministrative**

La legge del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative rinvia alle norme della procedura civile cantonale, per esempio, riguardo ai testimoni, alla rikusazione e ai requisiti formali della petizione e della risposta nelle azioni dirette davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Proponiamo di adeguare il rimando alle corrispondenti disposizioni della nuova procedura civile federale, che sono simili a quelle contemplate dalla legislazione cantonale vigente.

L'articolo 32 capoverso 2 è adeguato alla riforma delle norme sull'organizzazione giudiziaria adottate dal Gran Consiglio il 22 maggio 1990 e entrate in vigore il 2 novembre 1990.

Nei nuovi articoli 74a e 74b sono ripresi gli articoli 424 e 424a CPC-TI che disciplinano le procedure di competenza dell'autorità amministrativa connesse con il diritto civile. A questo proposito, rileviamo di aver uniformato il termine di ricorso, portandolo a trenta giorni in sintonia con i termini di ricorso stabiliti dal codice di procedura civile svizzero e da alcune norme federali speciali, quali quelle in materia di registro fondiario e di registro di commercio.

## **10. Legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto**

La legge del 9 novembre 1992 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto viene sostituita da una nuova legge, dalla quale sono tolte le disposizioni sull'organizzazione degli uffici di conciliazione e sulla procedura applicabile davanti ad essi. Vengono invece riprese le norme sui moduli ufficiali, sul deposito di garanzia e sul perito degli immobili. Riguardo a quest'ultima figura, nel disegno di legge abbiamo tenuto conto della nostra proposta, formulata nel messaggio n.

6018 dell'8 gennaio 2008 a seguito di un'iniziativa parlamentare presentata il 17 settembre 2007 nella forma elaborata dal deputato Giuseppe (Bill) Arigoni, e approvata dal Gran Consiglio il 1° dicembre 2009.

#### **11. Decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale**

L'articolo 5 del decreto legislativo del 17 febbraio 1971 concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale, che indica l'autorità cantonale competente in materia di fallimento e concordato ai sensi della legge del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) è ripreso nella legge sull'organizzazione giudiziaria. L'articolo 6 è invece ora compreso dall'articolo 10 della legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero.

#### **12. Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento**

Dalla legge cantonale del 12 marzo 1997 di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF) devono essere tolte le norme di procedura che sono di competenza del diritto federale. Il codice di procedura civile federale sottopone queste cause alla procedura sommaria (251 CPC-CH). Le altre disposizioni sono mantenute.

#### **13. Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento**

La legge del 27 aprile 1992 sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento deve essere mantenuta poiché, come rileva il Consiglio federale, i ricorsi alle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 17 LEF non rientrano nel campo di applicazione del codice di procedura civile svizzero ma continueranno a essere disciplinati da norme procedurali amministrative speciali. Il ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza continuerà a essere regolato dal diritto cantonale. Questa legge deve essere adeguata solo all'articolo 5 capoverso 2, che rinvia alla procedura civile ticinese per quanto riguarda la ricusa.

#### **14. Legge di applicazione e complemento del codice civile svizzero**

La legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC) è adeguata al nuovo diritto federale. In particolare, sono abrogate le norme che disciplinano alcune procedure, ora contemplate dal codice di procedura civile svizzero. Si tratta degli articoli 2-7, 10-10b, 34 e 38a LAC. In questa legge sono state riprese alcune procedure successive ora disciplinate nel codice di procedura civile ticinese (art. 461-465 CPC-TI sull'apposizione dei sigilli e art. 466-474 CPC-TI sull'inventario assicurativo e il beneficio d'inventario). Per il resto, si tratta di modificazioni formali e di adeguamenti alle nuove norme della legge di procedura per le cause amministrative concernenti le procedure di competenza dell'autorità amministrativa connesse con il diritto civile.

## **15. Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele**

L'articolo 48 della legge dell'8 marzo 1999 sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele è adeguato alle nuove norme della legge di procedura per le cause amministrative concernenti le procedure di competenza dell'autorità amministrativa connesse con il diritto civile.

## **16. Legge sul registro fondiario**

### **Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni**

Gli articoli 430-441 CPC-TI stabiliscono la procedura delle grida e dell'accertamento dei diritti contestati nel caso di trapassi di proprietà immobiliari di fondi intavolati nel registro fondiario provvisorio. Poiché si tratta di una procedura del diritto cantonale, tali norme devono essere mantenute nella legislazione cantonale e vengono pertanto riprese nella legge del 2 febbraio 1998 sul registro fondiario.

Si approfitta dell'occasione per correggere i rinvii contenuti negli articoli 7, 84 e 100 della legge del 23 novembre 1970 sul raggruppamento e la permuta dei terreni. In tali norme si rimanda, in modo impreciso, alla legge generale sul registro fondiario. Poiché nella legislazione sul registro fondiario le disposizioni in materia di raggruppamento sono disciplinate negli articoli 42 e seguenti del regolamento del 1° aprile 1998 concernente la legge sul registro fondiario, che si fondano sull'articolo 7 lettera d di quest'ultima legge, proponiamo di modificare l'articolo 7 della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni, rinviando in modo generico alle norme in materia di registro fondiario. Per contro, gli articoli 84 e 100 devono rinviare alla legge dell'8 novembre 2005 sulla misurazione ufficiale, che ha ripreso le norme della legge del 2 febbraio 1933 sulle misurazioni catastali, la quale fino all'emanazione della legge 2 febbraio 1998 sul registro fondiario era denominata legge generale del 2 febbraio 1998 sul registro fondiario (BU 1998 100).

## **17. Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie**

Le controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie sono disciplinate dal codice di procedura civile svizzero (art. 7 e 243 cpv. 2 lett. f CPC-CH), ragione per la quale l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 26 giugno 1997 di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie, che rinvia alla legge del 23 giugno 2008 di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, deve essere abrogato.

## **18. Legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo**

Si tratta di un adeguamento formale in seguito all'entrata in vigore del codice di procedura civile federale.

## **19. Testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919-12 gennaio 1921 istituenti l'ufficio cantonale di conciliazione**

Si toglie il riferimento all'articolo 220 del codice di procedura civile del 1899/1924 lasciando un rimando più generico.

## **20. Altri rimandi alle norme della procedura civile**

Nei casi in cui la legislazione cantonale rimanda in modo generico alle disposizioni della procedura civile, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile svizzero, il rinvio si riferisce in modo automatico alle nuove disposizioni federali.

## **21. Diritto transitorio**

Il codice di procedura civile ticinese sarà abrogato con l'entrata in vigore delle disposizioni federali. Tuttavia, gli articoli 404 e 405 CPC-CH stabiliscono che ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del codice di diritto processuale civile svizzero si applicheranno ancora le disposizioni della procedura cantonale.

## **22. Abrogazione di atti legislativi**

Il codice di procedura civile ticinese deve essere abrogato poiché sostituito dal codice di diritto processuale civile svizzero.

Alcune disposizioni del codice di procedura civile ticinese sono riprese nella legislazione cantonale:

- articolo 64a concernente la rappresentanza processuale (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC-CH);
- articolo 424-424a CPC-TI concernenti le procedure di competenza dell'autorità amministrativa connesse con il diritto civile;
- articoli 430-441 CPC-TI concernenti la procedura della grida e dell'accertamento dei diritti contestati nell'ambito dei trapassi di proprietà di fondi intavolati nel registro fondiario provvisorio, poiché si tratta di una procedura del diritto cantonale;
- articoli 461-465 CPC-TI concernenti la procedura dell'apposizione dei sigilli;
- articoli 466-474 CPC-TI sull'inventario assicurativo e il beneficio d'inventario.

Sono inoltre abrogati:

- la legge cantonale del 27 giugno 1996 di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi;
- la legge del 9 novembre 1992 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;
- il decreto legislativo del 17 febbraio 1971 concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale.

## **23. Concordati intercantionali in materia di procedura civile**

In materia di procedura civile, il Canton Ticino ha aderito a cinque concordati:

- concordato del 10 dicembre 1901 relativo all'esenzione dall'obbligo di prestar cauzione per le spese processuali;
- concordato del 26 aprile / 8-9 novembre 1974 sull'assistenza giudiziaria in materia civile;
- concordato del 10 marzo 1977 sull'esecuzione delle sentenze in materia civile;
- concordato del 27 marzo 1969 sull'arbitrato;
- concordato del 28 ottobre 1971 sull'assistenza reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico.

Il codice di diritto processuale civile svizzero disciplina in modo pressoché esaustivo la procedura, ragione per la quale non vi è più spazio per disposizioni cantonali. Anche i concordati, che sono atti del diritto cantonale, non possono più regolare aspetti di procedura. Pertanto, il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio n. 6279 del 6 ottobre 2009 concernente la denuncia di alcuni concordati in materia di procedura civile e di procedura penale.

#### **24. Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di 804'000 franchi per gli adattamenti logistici e informatici conseguenti all'introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008**

La modificazione dell'organizzazione giudiziaria cantonale, in seguito al potenziamento delle autorità coinvolte, comporta dei costi per la sistemazione logistica, per l'installazione delle apparecchiature informatiche e telematiche e per gli adeguamenti informatici. Tali ulteriori costi devono figurare in un decreto legislativo distinto, che sottoponiamo al Gran Consiglio nell'ambito di questo messaggio.

#### **25. Rapporto del Consiglio di Stato sulle conseguenze dell'entrata in vigore della procedura civile federale**

Come rileviamo nel messaggio, non è facile fornire una stima sull'evoluzione del numero di incarti trattati dalle diverse autorità e dare un'indicazione precisa dell'impatto del codice di procedura civile federale sul carico di lavoro delle autorità giudiziarie civili e delle autorità di conciliazione. Per tale ragione, il Consiglio di Stato si impegna in modo formale verso il Gran Consiglio a presentare un rapporto sulle conseguenze delle nuove disposizioni federali, che comprenderà le eventuali proposte di natura legislativa e organizzativa che, a nostro giudizio, si renderanno opportune. Prima di redigere il rapporto, reputiamo opportuno disporre dei dati di due anni interi con la nuova procedura. Il Consiglio di Stato incaricherà i servizi competenti di seguire in modo attento la situazione già dal momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile svizzero. Qualora emergerà la necessità di apportare delle correzioni all'impostazione adottata prima che siano trascorsi i due anni e mezzo, vi sottoporremo un rapporto intermedio con le nostre proposte.

Al di là di questo impegno, il Consiglio di Stato si riserva di valutare ancora la necessità di potenziamenti espressi nel presente messaggio al momento della designazione e delle nomine di sua competenza.

### **VIII. DATI STATISTICI**

Riportiamo alcuni dati statistici concernenti il numero di incarti trattati dalle autorità con competenze in materia di diritto civile. Nel Tribunale di appello, gli incarti sono ripartiti secondo la materia tra diverse camere della Sezione di diritto civile. Per quanto riguarda le preture, attiriamo l'attenzione che la tabella che le riguarda deve essere letta tenendo presente che i pretori e i loro collaboratori delle preture dei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina sono occupati per una parte consistente del loro tempo per l'attività a favore della Pretura penale. Con riferimento ai giudici di pace, rileviamo che questi magistrati, con l'entrata in vigore del codice del 5 ottobre 2007 di diritto processuale

penale svizzero, perderanno la competenza di trattare su delega del procuratore pubblico i tentativi di conciliazione nei reati su querela di parte.

Esponiamo inoltre i dati sugli incarti trattati dagli uffici di conciliazione in materia di locazione, di controversie tra fornitori e consumatori finali e di parità dei sessi. Ricordiamo che la nuova procedura civile federale non contempla più la possibilità di istituire gli uffici di conciliazione in materia di controversie tra fornitori e consumatori finali.

### **Numero di incarti in materia civile trattati dal Tribunale di appello nel periodo 2003-2008**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Prima Camera civile</b>						
Cause appellabili						
Incarti aperti	<b>164</b>	<b>168</b>	<b>167</b>	<b>157</b>	<b>195</b>	<b>188</b>
Incarti chiusi	132	123	158	132	178	188
Incarti pendenti al 31 dicembre	145	189	197	224	241	241
Cause proposte direttamente in appello						
Incarti aperti	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Incarti chiusi	28	9	10	9	7	4
Incarti pendenti al 31 dicembre	7	6	5	3	-	1
<b>Seconda Camera civile</b>						
Cause appellabili						
Incarti aperti	<b>222</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>224</b>	<b>265</b>	<b>260</b>
Incarti chiusi	191	196	249	232	233	255
Incarti pendenti al 31 dicembre	148	178	155	150	183	188
Cause proposte direttamente in appello						
Incarti aperti	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>13</b>
Incarti chiusi	13	21	18	33	12	15
Incarti pendenti al 31 dicembre	53	50	56	34	35	36
<b>Camera di cassazione civile</b>						
Incarti aperti	<b>115</b>	<b>126</b>	<b>141</b>	<b>129</b>	<b>111</b>	<b>138</b>
Incarti chiusi	105	126	143	117	121	128
Incarti pendenti al 31 dicembre	40	40	38	50	41	51
<b>Camera di esecuzione e fallimenti</b>						
Cause in procedura sommaria						
Incarti aperti	<b>111</b>	<b>139</b>	<b>155</b>	<b>129</b>	<b>119</b>	<b>133</b>
Incarti chiusi	122	145	133	137	133	144
Incarti pendenti al 31 dicembre	43	37	59	51	37	26
Cause trattate quale autorità di vigilanza						
Incarti aperti	<b>208</b>	<b>217</b>	<b>151</b>	<b>140</b>	<b>126</b>	<b>95</b>
Incarti chiusi	190	247	139	143	133	115
Incarti pendenti al 31 dicembre	64	34	47	44	37	17

## Numero di incarti trattati dalle preture nel periodo 2003-2008

	Numero di incarti per pretura: media 2003-2008															Numero di incarti nel Cantone per anno						
	Men- drisio Sud	Men- drisio Nord	Luga- no 1	Luga- no 2	Luga- no 3	Luga- no 4	Luga- no 5	Luga- no 6	Locar- no Città	Locar- no Camp.	Valle- mag- gia	Bellin- zona	Rivie- ra	Blenio	Leven- tina	2003	2004	2005	2006	2007	2008	media
<b>divorzi: domanda comune</b>	57	48	32	0	0	131	0	167	49	87	12	101	22	7	13	799	752	751	647	692	707	<b>725</b>
<b>divorzi: domanda unilaterale</b>	12	13	9	0	0	19	0	50	21	19	2	21	8	1	4	110	179	235	174	168	197	<b>177</b>
<b>cause ordinarie appellabili</b>	68	76	180	135	106	22	2	22	66	103	7	130	34	10	15	1'009	1'083	1'008	955	895	913	<b>977</b>
<b>cause ordinarie inappellabili</b>	49	51	185	123	96	1	0	0	42	71	7	91	28	7	8	869	821	841	791	661	567	<b>758</b>
<b>esperimenti di conciliazione</b>	26	19	40	31	18	3	0	8	16	25	20	27	13	11	7	246	208	278	263	273	317	<b>264</b>
<b>procedimenti non contenziosi</b>	226	207	8	0	5	1'221	100	0	329	424	72	441	99	88	127	3'367	3'321	3'250	3'388	3'300	3'451	<b>3'346</b>
<b>procedimenti contenziosi</b>	99	93	86	103	92	68	32	470	98	106	23	102	49	12	46	1'394	1'518	1'493	1'513	1'492	1'457	<b>1'478</b>
<b>cause in proced accelerata</b>	3	0	0	0	0	3	24	0	3	4	1	8	6	2	3	48	48	67	65	62	43	<b>56</b>
<b>proced. semplici e rapide (lavoro/loc./ecc.)</b>	52	42	70	63	52	174	0	19	58	74	8	93	40	7	15	769	770	759	806	755	743	<b>767</b>
<b>procedimento di provocazione</b>	0	0	0	12	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	40	33	10	5	3	3	<b>16</b>
<b>prove a futura memoria</b>	5	6	7	8	7	0	0	0	8	15	1	6	1	0	1	59	72	76	64	59	58	<b>65</b>
<b>inventario / divisione ereditaria</b>	2	3	0	0	0	14	0	0	7	5	2	6	3	2	0	44	53	42	46	34	42	<b>44</b>
<b>procedimenti esecutivi / sfratto</b>	78	36	21	17	17	275	0	2	69	59	4	97	19	6	11	821	840	701	571	660	674	<b>711</b>
<b>rogatorie</b>	75	4	0	0	43	0	19	0	32	5	4	24	7	2	8	146	275	324	185	179	221	<b>222</b>
<b>procedure LEF</b>	498	564	0	0	0	134	3'714	0	452	545	74	881	310	74	116	7'315	8'653	7'433	7'089	6'964	6'711	<b>7'361</b>

**Numero di incarti trattati dalle giudicature di pace nel periodo 2003-2008**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Cause ordinarie</b>						
Incarti aperti	1'644	1'550	1'607	1'586	1'239	1'155
Incarti chiusi	1'680	1'592	1'615	1'577	1'251	1'160
Incarti pendenti al 31 dicembre	249	207	199	212	199	194
<b>Istanze di rigetto dell'opposizione</b>						
Incarti aperti	7'260	8'328	6'149	6'522	6'210	5'960
Incarti chiusi	7'288	8'325	6'211	6'511	6'115	6'057
Incarti pendenti al 31 dicembre	229	235	173	184	280	183
<b>Sequestri</b>	57	94	88	123	194	397
<b>Cause in materia di contratti di lavoro</b>	50	56	64	69	65	81
<b>Decisioni sull'inibizione uso illecito di un fondo a scopo di posteggio</b>	129	129	163	142	132	137
<b>Querele penali: tentativi di conciliazione</b>	105	115	134	131	183	128

**Numero di incarti trattati dagli uffici di conciliazione nel periodo 2003-2008**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Uffici di conciliazione in materia di locazione</b>						
Incarti aperti	1'800	1'692	1'646	2'038	1'538	1'754
Incarti chiusi	1'692	1'755	1'709	1'991	1'666	1'658
Incarti pendenti al 31 dicembre	866	803	740	787	659	755
<b>Uffici di conciliazione in materia di controversie derivanti da contratti tra consumatori finali e fornitori</b>						
Incarti aperti	8	11	10	19	17	14
Incarti chiusi	7	10	12	18	22	12
Incarti pendenti al 31 dicembre	2	3	1	5	-	2
<b>Ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi</b>						
Incarti aperti	1	3	2	3	3	4
Incarti chiusi	2	2	2	2	5	4
Incarti pendenti al 31 dicembre	-	1	1	2	-	-



## IX. PERSONALE

Con le modifiche proposte vengono potenziati il Tribunale di appello e le preture. Sulle motivazioni dell'aumento del personale, rimandiamo al capitolo VI.

Nella tabella seguente riassumiamo i maggiori costi della riforma della procedura civile:

<b>Tribunale di appello</b>	
Aumento di un giudice (fr. 264'750)	(264'750)
Aumento di un vicecancelliere (fr. 142'180)	(142'180)
Aumento di un'unità di personale amministrativo (fr. 83'770)	(83'770)
	<hr/>
	<b>(490'700)</b>
<b>Preture</b>	
Aumento di 9 pretori aggiunti (fr. 178'550 x 9)	(1'606'950)
Diminuzione di 4 segretari assessori (fr. 142'180 x 4)	568'720
Aumento di 4,5 funzionari amministrativi (fr. 72'200 x 4,5)	(324'900)
	<hr/>
	<b>(1'363'130)</b>
<b>TOTALE</b>	<hr/> <hr/> <b>(1'853'830)</b>

Ci permettiamo di evidenziare che i maggiori costi sono dovuti, in parte alle nuove disposizioni del diritto federale, in parte alla sentenza del Tribunale federale del 13 maggio 2008 citata sopra. Infatti, anche senza il codice di procedura civile federale – che comunque conferma il principio stabilito dal Tribunale federale – il cantone sarebbe dovuto intervenire entro breve per riorganizzare le preture dopo che il tribunale ha giudicato inammissibile il potere giurisdizionale del segretario assessore riconosciuto dalla prassi cantonale.

## X. LOGISTICA E INFORMATICA

Le novità introdotte dal codice di procedura civile svizzero comportano la necessità di potenziare alcune autorità giudiziarie. Occorre pertanto preparare i locali per accogliere i nuovi giudici e il nuovo personale. Gli interventi devono essere effettuati nelle preture di Mendrisio, Lugano, Locarno e Bellinzona e nel Palazzo di giustizia di Lugano.

### 1. Sezione della logistica

#### a. Pretorio di Mendrisio

Il potenziamento delle preture di Mendrisio comporta la necessità di un ufficio supplementare che possa anche fungere da aula udienze da destinare al pretore aggiunto.

Il locale supplementare sarà ricavato grazie a una riorganizzazione interna che consiste nel destinare l'attuale archivio storico, il cui contenuto sarà spostato all'Archivio di Stato, a archivio attivo per la pretura di Mendrisio-Nord. Questo intervento permetterà di liberare l'attuale archivio attivo della pretura di Mendrisio-Nord e destinarlo a ufficio-aula udienze per il nuovo pretore aggiunto. Gli interventi necessari sono limitati all'acquisto di mobilio confacente alle esigenze di conciliazione.

opere di sistemazione e adattamento degli spazi	0
<u>arredamento</u>	<u>15'000</u>
Totale intermedio	15'000

**b. Pretura di Lugano e Palazzo di giustizia di Lugano**

La pretura di Lugano è l'ufficio maggiormente coinvolto per quanto concerne le necessità di adattamento dei locali in seguito alla modificazione dell'organico per l'introduzione del nuovo codice di procedura civile svizzero. L'incremento del personale impone un'importante riorganizzazione interna. La pretura di Lugano, insediata nello stabile di via Bossi, sarà potenziata ricavando due aule udienze e un ufficio supplementari. La mancanza di aree disponibili all'interno del palazzo comporterà probabilmente lo spostamento di alcuni servizi nel Palazzo di giustizia. I principali interventi previsti consistono nella sistemazione degli spazi, nella creazione di vani archivio supplementari a complemento degli attuali che risultano mal organizzati e in alcune opere di adattamento. Inoltre, è previsto l'acquisto di mobilio per i nuovi uffici e le aule udienze.

Per quanto attiene la creazione della Terza Camera civile del Tribunale di appello, è stata individuata la probabile collocazione logistica di questa autorità all'interno del Palazzo di giustizia. Sono previsti adattamenti edili e la fornitura del mobilio necessario all'insediamento del personale.

opere di sistemazione e adattamento degli spazi	72'000
<u>arredamento</u>	<u>144'000</u>
Totale intermedio	216'000

**c. Pretorio di Locarno**

I locali supplementari da destinare ai nuovi pretori aggiunti all'interno del Pretorio di Locarno sono attualmente utilizzati dal Ministero pubblico. Grazie a una riorganizzazione interna, gli spazi potranno essere liberati in modo da permettere l'esecuzione dei lavori entro l'entrata in servizio del nuovo personale. Gli interventi da eseguire contemplano l'adattamento degli spazi alle nuove esigenze con la creazione di un'aula udienze e di un ufficio.

Il mobilio presente dovrà essere completamente sostituito in quanto risulta essere datato e non confacente alle nuove esigenze richieste.

opere di sistemazione e adattamento degli spazi	7'000
<u>arredamento</u>	<u>40'000</u>
Totale intermedio	47'000

**d. Pretura di Bellinzona**

Il potenziamento della Pretura di Bellinzona richiede la creazione di nuovi spazi da destinare a uffici e la trasformazione di altre aree da uffici a aule udienze. Inoltre, verranno create delle zone dedicate all'utenza in quanto gli spazi attualmente destinati a questo scopo verranno convertiti a uso amministrativo. La superficie supplementare necessaria sarà recuperata da un ufficio attualmente utilizzato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport quale sede per incontri di pianificazione, impiegato saltuariamente. Gli interventi prevedono la riorganizzazione e l'adattamento degli spazi unitamente alla fornitura del mobilio necessario.

Va segnalato che l'edificio non è di proprietà del Cantone, sussiste quindi la possibilità (da approfondire) di richiedere una partecipazione finanziaria al proprietario.

opere di sistemazione e adattamento degli spazi	75'000
<u>arredamento</u>	<u>62'000</u>
Totale intermedio	137'000

**TOTALE LOGISTICA**

---

**415'000**

## 2. Centro dei sistemi informativi

A seguito delle novità introdotte, è necessario fornire le attrezzature informatiche e telefoniche per le nuove aule udienze e per il potenziamento del personale. Inoltre sono necessarie alcune modifiche dell'applicativo AGITI. Con l'aumento delle competenze dei giudici di pace è necessario procedere con la fornitura e/o ammodernamento delle attrezzature informatiche per poter utilizzare l'applicativo AGITI.

### a. Costi per cablaggi, telefonia e attrezzature informatiche

#### *Pretorio di Mendrisio*

Attrezzature informatiche	2'500
<u>Cablaggi e telefonia</u>	<u>1'250</u>
Totale intermedio	3'750

#### *Palazzo di giustizia Lugano*

Attrezzature informatiche	5'000
<u>Cablaggi e telefonia</u>	<u>2'500</u>
Totale intermedio	7'500

#### *Pretorio di Lugano*

Attrezzature informatiche	7'500
<u>Cablaggi e telefonia</u>	<u>3'750</u>
Totale intermedio	11'250

#### *Pretorio di Locarno*

Attrezzature informatiche	5'000
<u>Cablaggi e telefonia</u>	<u>2'500</u>
Totale intermedio	7'500

#### *Pretura di Bellinzona*

Attrezzature informatiche	10'000
<u>Cablaggi e telefonia</u>	<u>5'000</u>
Totale intermedio	15'000

Totale Preture e Tribunale di appello 45'000

#### *Giudicature di pace*

Attrezzature informatiche	75'000
<u>Modifiche struttura rete per accesso ad AGITI</u>	<u>19'000</u>
Totale giudicature di pace	94'000

**Totale costi per cablaggi, telefonia e attrezzature informatiche 139'000**

### **b. Adattamenti programmi e procedure informatiche**

Gli interventi di adattamento degli applicativi informatici, principalmente AGITI, sono i seguenti:

- ottimizzazione, centralizzazione e adattamenti dei modelli al nuovo codice;
- trasmissione degli atti in forma elettronica;
- adattamento di AGITI per le giudicature di pace.

#### *Giudicature di pace*

L'implementazione del sistema AGITI per le giudicature di pace implica la parametrizzazione del sistema atta a permettere alle giudicature di pace, che ne faranno richiesta, di poter utilizzare AGITI. Inoltre è necessaria la creazione di modelli da utilizzare nell'applicativo AGITI.

I costi indicati come investimento sono stati previsti per la copertura completa di tutte le giudicature di pace. Il collegamento all'applicativo AGITI sarà facoltativo e le giudicature di pace decideranno se usufruire o meno del collegamento all'applicativo, anche a dipendenza del numero di incarti che trattano. I costi saranno in parte recuperati con un versamento di una quota annuale da parte delle giudicature di pace. Allo stato attuale sono in corso delle valutazioni per stabilire l'ammontare della quota annuale.

Implementazione AGITI	160'000
-----------------------	---------

#### *Trasmissione degli atti in forma elettronica*

Modifiche applicative AGITI per permettere la ricezione, l'invio e la gestione degli incarti in forma elettronica.	30'000
--	--------

#### *Centralizzazione e modifica dei modelli di AGITI*

Modifiche applicative (AGITI)	60'000
-------------------------------	--------

---

Totale adattamenti programmi	250'000
------------------------------	---------

<b>TOTALE INFORMATICA</b>	<b>389'000</b>
---------------------------	----------------

## **XI. RIPERCUSSIONI SUGLI ENTI LOCALI**

Non vi sono ripercussioni dirette sui comuni e sugli altri enti locali.

## **XII. BASI LEGALI**

Come già rilevato, la competenza di legiferare in materia di procedura civile è stata attribuita alla Confederazione (articolo 122 capoverso 1 Cost., nella versione in vigore dal 1° gennaio 2007). Per contro, sulla base dell'articolo 122 capoverso 2 Cost., "*l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge*". Per tale ragione, con il messaggio proponiamo di abrogare le norme procedurali del diritto cantonale e di modificare le norme sull'organizzazione giudiziaria.

### **XIII. LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE**

#### **1. Relazione con le linee direttive**

L'adeguamento della legislazione cantonale per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile svizzero figura nel rapporto del dicembre 2007 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2008-2011 (capitolo 3, scheda 2, misura 11).

#### **2. Relazione con il piano finanziario**

Nel piano finanziario, l'impatto dell'unificazione della procedura civile è stato stimato in 804'000 franchi, al quale devono essere aggiunti i costi del personale di 1'853'830 franchi.

##### a. Conseguenze sulla gestione corrente

conseguenze sui conti di gestione corrente dello Stato	nessuna
conseguenze sul personale	fr. 1'853'830
conseguenze per i Comuni	nessuna

##### b. Collegamenti con il piano finanziario degli investimenti

La spesa è prevista nel piano finanziario degli investimenti, iscritta nel settore 22 "Giustizia", posizione 228 ed è collegata ai seguenti elementi WBS:

941 59 3471 Sezione della logistica	fr. 415'000
951 50 1527 Centro dei sistemi informativi	fr. 389'000

Riassumendo, le conseguenze finanziarie sono le seguenti:

spese di investimento:	fr. 804'000
spese di gestione corrente:	fr. 1'853'830

Come riserva i costi di investimento possono subire una variazione del +10%.

### **XIV. CONCLUSIONI**

In conclusione, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a approvare i disegni di legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero e di decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito di 804'000 franchi per gli adattamenti logistici e informatici conseguenti all'introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti  
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC)**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 22 dicembre 2009 n. 6313 del Consiglio di Stato;
- visto il codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (codice di procedura civile, CPC),

**d e c r e t a :**

#### **Capitolo primo - Campo d'applicazione**

##### **Art. 1**

**Principio**

<sup>1</sup>La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità di conciliazione e l'applicazione del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (CPC).

<sup>2</sup>Sono riservate le disposizioni della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria e della legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

#### **Capitolo secondo - Autorità di conciliazione**

##### **Art. 2**

**I. Giudice di pace**

Il giudice di pace funge da autorità di conciliazione nei casi indicati dall'articolo 31 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria.

##### **Art. 3**

**II. Segretario  
assessore, pretore  
e pretore aggiunto**

<sup>1</sup>Il segretario assessore funge da autorità di conciliazione nelle altre cause, riservate le competenze delle autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità dei sessi.

<sup>2</sup>Il pretore e il pretore aggiunto eseguono i tentativi di conciliazione in caso di impedimento del segretario assessore o qualora lo esiga il buon funzionamento della pretura.

##### **Art. 4**

**III. Locazione e  
affitto  
1. Giurisdizione**

Per le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto sono istituiti i seguenti uffici di conciliazione:

- a) Ufficio n. 1 con sede a Chiasso e con giurisdizione nei comuni di Chiasso, Balerna, Coldrerio e Morbio Inferiore e nel circolo di Caneggio;

- b) Ufficio n. 2 con sede a Mendrisio e con giurisdizione nei comuni di Mendrisio, Arogno, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Melano e Rovio e nei Circoli di Stabio e di Riva San Vitale;
- c) Ufficio n. 3 con sede a Lugano e con giurisdizione nel circolo di Lugano ovest;
- d) Ufficio n. 4 con sede a Lugano e con giurisdizione nel circolo di Lugano est;
- e) Ufficio n. 5 con sede a Agno e con giurisdizione nei comuni di Bissone, Manno, Maroggia e Sorengo e nei circoli di Carona, della Magliasina, di Agno, di Sessa e di Breno;
- f) Ufficio n. 6 con sede a Massagno e con giurisdizione nei comuni di Massagno, Bedano, Bironico, Cadempino, Camignolo, Canobbio, Comano, Cureglia, Gravesano, Lamone, Mezzovico-Vira, Porza, Rivera, Savosa, Sigirino, Torricella-Taverne, Vezia e circoli di Sonvico e di Capriasca;
- g) Ufficio n. 7 con sede a Locarno e con giurisdizione nei comuni di Locarno, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona e nei circoli di Onsernone e della Melezza;
- h) Ufficio n. 8 con sede a Minusio e con giurisdizione nei comuni di Muralto, Ascona e Orselina, nei circoli del Gambarogno, della Navegna e della Verzasca e nel distretto di Vallemaggia;
- i) Ufficio n. 9 con sede a Bellinzona e con giurisdizione nel comune di Bellinzona;
- l) Ufficio n. 10 con sede a Giubiasco e con giurisdizione nei comuni di Arbedo-Castione e Lumino e nei circoli del Ticino e di Giubiasco;
- m) Ufficio n. 11 con sede a Biasca e con giurisdizione nei distretti di Riviera, Blenio e Leventina.

#### **Art. 5**

#### **2. Composizione**

L'ufficio di conciliazione si compone di un presidente, di un rappresentante dei locatori e di un rappresentante dei conduttori e dei loro supplenti.

#### **Art. 6**

#### **IV. Parità dei sessi**

<sup>1</sup>Per le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi è istituito un ufficio di conciliazione con giurisdizione sull'intero Cantone.

<sup>2</sup>L'ufficio si compone di un presidente, di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due rappresentanti dei lavoratori, del settore pubblico e privato, e dei loro supplenti.

<sup>3</sup>L'ufficio siede nella composizione di cinque membri; esso può sedere nella composizione di tre membri nel caso di controversie semplici.

#### **Art. 7**

#### **V. Norme comuni 1. Nomina**

I presidenti e i membri degli uffici di conciliazione in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto e dell'ufficio di conciliazione in materia di parità dei sessi sono nominati dal Consiglio di Stato per un periodo di quattro anni, sentite le organizzazioni interessate.

### **Art. 8**

#### **2. Organizzazione**

<sup>1</sup>Le spese di funzionamento degli uffici di conciliazione sono poste a carico dello Stato che ne organizza il segretariato.

<sup>2</sup>La segreteria degli uffici di conciliazione in materia di locazione e affitto viene affidata di regola a un funzionario dei comuni di sede, i quali mettono inoltre a disposizione i locali e le attrezzature necessari.

### **Art. 9**

#### **3. Procedura**

La procedura davanti alle autorità di conciliazione è disciplinata dagli articoli 202 e seguenti CPC.

## **Capitolo terzo - Norme di procedura**

### **Art. 10**

#### **Giudice delegato nelle cause davanti al Tribunale di appello**

Il presidente o il giudice delegato nelle cause di competenza del Tribunale di appello dirige il processo, assume le prove, adotta i provvedimenti cautelari e decide sull'effetto sospensivo.

### **Art. 11**

#### **Deliberazione**

La deliberazione non è pubblica.

### **Art. 12**

#### **Rappresentanza**

<sup>1</sup>In applicazione dell'articolo 68 capoverso 2 lettera d CPC, limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art. 248 e seguenti CPC), la rappresentanza processuale professionale è pure riconosciuta:

- a) in materia di contratto di locazione e d'affitto:
  - ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria;
  - ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale o loro impiegati;
  - agli amministratori d'immobili oggetto della lite o loro impiegati;
- b) in materia di contratto di lavoro:
  - ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria.

<sup>2</sup>Alle persone sopraindicate sarà riconosciuta la rappresentanza processuale solo alla condizione che:

- a) siano in possesso di una procura scritta del loro rappresentato;
- b) siano in possesso dell'esercizio dei diritti civili;
- c) siano ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza.

### **Art. 13**

#### **Esecuzione effettiva**

La polizia cantonale è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 343 capoverso 3 CPC; il Consiglio di Stato può delegare tale compito a singole polizie comunali.



## Capitolo quarto - Disposizioni finali

### Art. 14

**Regolamento  
d'applicazione**

Il Consiglio di Stato emana i regolamenti necessari per l'applicazione della presente legge.

### Art. 15

**Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

## **ALLEGATO**

### **I.**

#### **Abrogazione**

Sono abrogati:

- il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971;
- la legge cantonale del 27 giugno 1996 di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi;
- la legge del 9 novembre 1992 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;
- il decreto legislativo del 17 febbraio 1971 concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato e l'attuazione della legge federale sul diritto internazionale privato in materia di arbitrato internazionale.

### **II.**

#### **Modificazione**

Le leggi cantonali qui appresso sono modificate come segue:

#### **1. Legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria**

##### **Art. 31**

<sup>1</sup>Il giudice di pace:

- a) funge da autorità di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5'000 franchi;
- b) può sottoporre alle parti una proposta di giudizio nelle controversie ai sensi della lettera a);
- c) giudica le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 2'000 franchi, comprese quelle fondate sulla legge dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e fallimento (LEF).

<sup>2</sup>Sono escluse le procedure concernenti:

- a) le servitù;
- b) le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali;
- c) le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi.

<sup>3</sup>*Abrogato*

<sup>4</sup>*Abrogato*

**Composizione e  
giurisdizione**

**Art. 32**

<sup>1</sup>Nel distretto di Mendrisio vi sono due preture, entrambe con sede a Mendrisio:

- a) la pretura di Mendrisio-Sud, con giurisdizione nei comuni dei circoli di Balerna e Caneggio, nella quale vi è un pretore;
- b) la pretura di Mendrisio-Nord, con giurisdizione negli altri comuni del distretto, nella quale vi è un pretore.

Alle due preture è attribuito congiuntamente un pretore aggiunto.

<sup>2</sup>Nel distretto di Lugano vi è una pretura, con sede a Lugano, nella quale vi sono sei pretori e quattro pretori aggiunti; essa è presieduta da un pretore.

<sup>3</sup>Nel distretto di Locarno vi sono due preture, entrambe con sede a Locarno:

- a) la pretura di Locarno-Città, con giurisdizione nei comuni di Locarno, Muralto, Orselina, Minusio e Brione sopra Minusio, nella quale vi è un pretore e un pretore aggiunto;
- b) la pretura di Locarno-Campagna, con giurisdizione negli altri comuni del distretto, nella quale vi è un pretore e un pretore aggiunto.

<sup>4</sup>Nel distretto di Bellinzona vi è una pretura, con sede a Bellinzona, nella quale vi sono un pretore e due pretori aggiunti.

<sup>5</sup>Nei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina vi è una pretura, con sede nei rispettivi capoluoghi, in ciascuna delle quali vi è un pretore.

**Art. 33**

**Direzione della  
pretura**

<sup>1</sup>Il pretore dirige la pretura, vigila sul buon funzionamento dell'ufficio e ripartisce le cause.

<sup>2</sup>Nella pretura del distretto di Lugano, il presidente dirige la pretura, attribuisce i pretori aggiunti e i funzionari, ripartisce le cause, decide l'uso delle risorse ed è responsabile dell'organizzazione della pretura; il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di urgenza o di sua assenza prolungata; il presidente e il vicepresidente sono nominati dal collegio dei pretori al suo interno.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento l'organizzazione e la ripartizione delle cause della pretura di Lugano.

**Art. 34**

**Pretore aggiunto**

Il pretore aggiunto tratta in modo autonomo e sotto la propria responsabilità le cause attribuitegli dal pretore.

**Art. 35**

**Segretario  
assessore**

<sup>1</sup>Vi è un segretario assessore per ogni pretura; nella pretura di Lugano vi sono sei segretari assessori.

<sup>2</sup>Il segretario assessore:

- a) esperisce i tentativi di conciliazione nei casi stabiliti dalla legge;
- b) assiste il pretore e il pretore aggiunto nella redazione delle sentenze e nelle altre incombenze.

<sup>3</sup>Il segretario assessore è nominato dal Consiglio di Stato.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato può attribuire il medesimo segretario assessore a più preture e, in caso di necessità, può nominare un secondo segretario assessore.

### **Art. 36**

#### **Supplenza**

<sup>1</sup>In caso di impedimento legale o di assenza per malattia o per altro motivo, il pretore e il pretore aggiunto si suppliscono a vicenda.

<sup>2</sup>Se sono impediti entrambi, la causa è devoluta alla pretura viciniore o, in caso di impedimento legale dei giudici che compongono quest'ultima, essa è devoluta dalla Terza Camera civile a un'altra pretura.

<sup>3</sup>La supplenza tra le preture viciniori è stabilita come segue:

- a) le preture di Mendrisio-Nord e di Mendrisio-Sud si suppliscono a vicenda;
- b) le preture di Lugano si suppliscono tra di loro secondo le modalità fissate dal regolamento;
- c) le preture di Locarno-Città e di Locarno-Campagna si suppliscono a vicenda;
- d) le preture di Bellinzona di Riviera si suppliscono a vicenda;
- e) le preture di Blenio e di Leventina si suppliscono a vicenda;
- f) la pretura di Vallemaggia è supplita da quella di Locarno-Campagna.

### **Art. 37**

#### **Competenze**

<sup>1</sup>Il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano le cause con valore litigioso superiore a fr. 2'000.- e, indipendentemente dal valore litigioso, quelle concernenti le servitù e quelle in materia di locazione e di parità dei sessi.

<sup>2</sup>Il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano inoltre in tutte le altre cause civili, comprese quelle in procedura sommaria, ed esercitano tutti gli atti di volontaria giurisdizione che non sono espressamente devoluti ad altre autorità.

<sup>3</sup>Essi fungono inoltre da giudice dell'esecuzione delle decisioni ai sensi degli articoli 335 e seguenti del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (CPC), comprese le decisioni straniere ai sensi della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) e della Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).

<sup>4</sup>Essi decidono sulle domande di ricusa nei confronti dei giudici di pace, dei segretari assessori e degli uffici di conciliazione con sede nella loro giurisdizione territoriale.

<sup>5</sup>Le domande di ricusa nei confronti del pretore e del pretore aggiunto sono decise dalla pretura viciniore.

### **Art. 38**

*Abrogato*

### **Art. 42 cpv. 1 frase introduttiva**

<sup>1</sup>Il Tribunale di appello è composto di 25 giudici e 12 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

### **Art. 48**

La Sezione di diritto civile del Tribunale di appello è composta di 11 giudici e comprende:

a) la **Prima Camera civile**, di tre membri, che giudica:

*in seconda istanza:*

1. gli appelli contro le decisioni dei pretori e dei pretori aggiunti, concernenti il diritto delle persone, il diritto di famiglia, il diritto successorio, i diritti reali;
2. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;
3. i ricorsi contro le decisioni di autorità amministrative in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia;
4. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d'adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione;
5. i ricorsi contro le decisioni dell'autorità di vigilanza in materia di registro fondiario;
6. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni e famiglie;
7. i ricorsi contro i lodi arbitrari ai sensi dell'articolo 390 CPC e le domande di revisione dei lodi arbitrari ai sensi dell'articolo 396 e seguenti CPC nelle materie del punto n. 1;
8. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

9. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell'effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC);
10. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie del punto n. 1, previste dall'articolo 356 capoverso 2 CPC, in particolare dagli articoli 362, 369 capoverso 3, 370 capoverso 2, 374 capoverso 1 e 375 capoverso 2 CPC;

*e inoltre quale istanza unica cantonale:*

11. adotta le decisioni ai sensi della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;

12. riceve la notificazione del deposito del lodo ai sensi dell'articolo 386 CPC nelle materie del punto n. 1;
13. decide nei casi previsti dalla LDIP in materia di arbitrato internazionale;

b) la **Seconda Camera civile**, di tre membri, che giudica:

*in seconda istanza:*

1. gli appelli contro le decisioni dei pretori e dei pretori aggiunti in materia di diritto delle obbligazioni, di circolazione stradale, di contratto d'assicurazione, di responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e delle imprese elettriche, di responsabilità civile derivante da impianti di trasporto in condotta, di concorrenza sleale;
2. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;
3. i ricorsi contro le decisioni dell'ufficio del registro di commercio;
4. i ricorsi contro i lodi arbitrali ai sensi dell'articolo 390 CPC e le domande di revisione dei lodi arbitrali ai sensi degli articoli 396 e seguenti CPC nelle materie del punto n. 1;
5. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

6. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell'effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC);
7. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie del punto n. 1, previste dall'articolo 356 capoverso 2 CPC, in particolare dagli articoli 362, 369 capoverso 3, 370 capoverso 2, 374 capoverso 1 e 375 capoverso 2 CPC;

*e inoltre quale istanza unica cantonale:*

8. riceve la notificazione del deposito del lodo ai sensi dell'articolo 386 CPC nelle materie del punto n. 1;
9. decide nei casi previsti dalla LDIP in materia di arbitrato internazionale;

c) la **Terza Camera civile**, di tre membri, che giudica:

*in seconda istanza:*

1. i reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art. 319 lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal genere della controversia;
2. gli appelli ed i reclami di competenza di altre camere della Sezione di diritto civile, demandatele dal presidente della Sezione;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

3. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell'effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC);

*in prima istanza:*

4. le cause civili previste dall'articolo 5 capoverso 1 CPC;
5. le cause proposte direttamente in appello, purché ne siano dati i presupposti (art. 8 CPC);

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

6. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC) e l'emanazione dei provvedimenti supercautelari (art. 265 CPC);

d) la **Camera civile dei reclami**, composta di tre membri, che giudica:

1. i reclami contro le sentenze dei giudici di pace e quelle dei pretori con un valore litigioso inferiore a fr. 10'000.- riservate le competenze della Camera di esecuzione e fallimenti;
2. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) nelle cause con un valore litigioso inferiore a fr. 10'000.-;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

3. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC) e il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC);

e) la **Camera di esecuzione e fallimenti**, composta di tre membri, che esercita le funzioni di autorità di vigilanza in sede unica cantonale e giudica:

*in seconda istanza:*

1. gli appelli e i reclami nelle cause proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF);
2. i reclami in materia di riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato (art. 166 e seguenti LDIP)
3. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;
4. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice dell'esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;

e, nella composizione di un giudice unico, decide:

5. la prestazione dell'anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell'anticipo per l'assunzione delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC) il conferimento dell'effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv. 2 CPC), l'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il conferimento dell'effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC).

## **Art. 87**

### **Ricusa**

<sup>1</sup>Per la ricusa dei membri e dei supplenti del Consiglio della magistratura e della commissione di ricorso si applicano per analogia le disposizioni del CPC.

<sup>2</sup>Il Consiglio della magistratura e la commissione di ricorso decidono sulla ricusa, senza il membro ricusato e completandosi con i supplenti.

<sup>3</sup>Se la ricusa riguarda tutti i componenti del Consiglio della magistratura o della commissione di ricorso, decide il Tribunale di appello; in caso di accoglimento della domanda, il Tribunale di appello designa i nuovi membri, nel rispetto delle norme sulla costituzione e sui requisiti dei membri del Consiglio della magistratura e della commissione di ricorso.

## **2. Legge del 12 dicembre 1989 sulla polizia**

### **Art. 9a cpv. 5**

<sup>5</sup>L'ufficiale di polizia comunica per iscritto entro ventiquattro ore alla persona allontanata la decisione indicante i motivi di allontanamento, i luoghi del divieto e le conseguenze dell'inosservanza delle decisioni dell'autorità. Copia della decisione viene trasmessa immediatamente alle altre persone coinvolte e al pretore, il quale esamina la decisione sulla base degli atti e può ordinare un dibattimento orale. Egli decide entro tre giorni. Sono applicabili per analogia gli articoli 261 e seguenti del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008. Gli atti vengono notificati alla persona allontanata per il tramite della polizia.

## **3. Legge del 14 maggio 1973 sugli onorari dei magistrati**

### **Art. 1 n. 8 (nuovo)**

8. Pretore aggiunto

87%

## **4. Legge del 16 settembre 2002 sull'avvocatura**

### **Art. 47 cpv. 2**

<sup>2</sup>Per la ricusa si applicano per analogia le disposizioni del CPC; la commissione decide sulla ricusa senza il membro ricusato e completandosi secondo le modalità del capoverso 1.

## **5. Legge del 23 febbraio 1983 sul notariato**

### **Art. 125 cpv. 3, 4 e 6**

<sup>3</sup>Per la ricusa si applicano per analogia le disposizioni del CPC; il consiglio decide sulla ricusa senza il membro ricusato e completandosi secondo le modalità del capoverso 2.

<sup>4</sup>*Abrogato*

<sup>6</sup>*Abrogato*



## 6. Legge del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative

### **Art. 19 cpv. 3 e 4**

<sup>3</sup>Per il rifiuto di cooperare dei terzi si applicano per analogia gli articoli 165-167 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).

<sup>4</sup>*Abrogato*

### **Art. 32 cpv. 1, 2, 6 e 7**

#### **Ricusazione**

<sup>1</sup>Per i membri delle autorità amministrative valgono i motivi di ricusazione previsti dal codice di procedura civile; in caso di contestazione, decide l'autorità superiore o, trattandosi di un membro di un'autorità collegiale, questa stessa autorità in assenza del membro ricusato.

<sup>2</sup>Ove sia ricusato l'intero Consiglio di Stato o la maggioranza, la ricusazione è decisa dal Tribunale cantonale amministrativo; nel caso di ricusazione dell'intero Tribunale cantonale amministrativo o di suoi giudici o dell'intero Tribunale di appello si applicano gli articoli 45 e 46 della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria.

<sup>6</sup>Il funzionario o il giudice che riconosce in sé un motivo di ricusazione, ne dà comunicazione alle parti indicandone le ragioni.

<sup>7</sup>*Abrogato*

### **Art. 34 cpv. 3 lett. a**

a) trattandosi di pagamento di una somma di denaro o di prestazione di garanzie, nelle forme della legge dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF);

### **Art. 72**

La petizione deve essere presentata al Tribunale cantonale amministrativo in tanti esemplari quante sono le parti più una per il giudice, nella forma prevista dall'articolo 221 CPC.

### **Art. 73 cpv. 1**

<sup>1</sup>Al convenuto è assegnato un termine per la risposta, la quale deve essere stesa nella forma prevista dall'articolo 222 CPC.

## **Parte IVa - Azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (nuova)**

### **Art. 74a (nuovo)**

#### **In generale**

<sup>1</sup>Le procedure in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia che non sono devolute al giudice devono essere proposte all'autorità amministrativa competente secondo la legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero e le altre leggi speciali.

<sup>2</sup>La presente legge è applicabile a titolo sussidiario, ove non sia disposto diversamente, per le procedure dinanzi all'autorità amministrativa.

<sup>3</sup>Le decisioni delle competenti autorità amministrative sono impugnabili mediante ricorso, entro il termine di trenta giorni, al Tribunale di appello.

**Art. 74b (nuovo)**

**Ricorso**

<sup>1</sup>Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti; in tal caso, il ricorrente può domandare al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione.

<sup>2</sup>Alle parti è data facoltà di presentare nuove allegazioni e nuove prove.

<sup>3</sup>Il Tribunale di appello può citare le parti per interrogarle sui fatti di causa e assumere prove o informazioni supplementari, valendosi se necessario dell'opera di magistrati della giurisdizione penale e amministrativa; alle parti deve essere garantito il diritto di esprimersi sulle nuove risultanze.

<sup>4</sup>Per il resto, si applicano le norme della procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

**7. Legge cantonale del 12 marzo 1997 d'applicazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento**

**Art. 13, art. 15-23, art. 25-26 e art. 28**

*Abrogati*

**8. Legge del 27 aprile 1992 sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento**

**Art. 5 cpv. 2**

<sup>2</sup>La ricsuzione è disciplinata dall'articolo 10 della legge dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

**9. Legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero**

**Art. 2-7, art. 8 cpv. 1, art. 8a cpv. 1, art. 10-10b**

*Abrogati*

**Art. 15**

**b) Ricorso**

<sup>1</sup>Contro le decisioni dell'autorità inferiore di vigilanza sulle fondazioni è data facoltà di ricorso all'autorità superiore di vigilanza entro il termine di trenta giorni.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Dipartimento e dell'autorità superiore di vigilanza è data facoltà di ricorso al Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni.

<sup>3</sup>Il ricorso al Tribunale di appello non è ammissibile nei casi in cui è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale.

**Art. 15a cpv. 2**

<sup>2</sup>Ogni decisione del Dipartimento delle istituzioni nelle materie di cui al capoverso 1 può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni.

**Art. 29**

*Abrogato*

**Art. 32 cpv. 2 e 3**

**II. Vigilanza e ricorso**

<sup>2</sup>Contro le decisioni degli ufficiali dello stato civile è ammesso il ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza entro trenta giorni da quando l'interessato ne ha avuto conoscenza.

<sup>3</sup>Contro ogni decisione del Dipartimento delle istituzioni, gli interessati possono ricorrere entro trenta giorni al Tribunale di appello.

**Art. 34**

*Abrogato*

**Art. 38 cpv. 2**

<sup>2</sup>Contro il diniego dell'adozione è dato ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.

**Art. 38a**

*Abrogato*

**Art. 38b**

**III. Ricorso**

Le decisioni del Dipartimento delle istituzioni giusta l'art. 265d cpv. 2 CCS sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all'adozione sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.

**Art. 38d**

Le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d'adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.

### **Art. 39d cpv. 1**

#### **IV. Ricorso**

<sup>1</sup>Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele in materia di privazione e di ripristino dell'autorità parentale e le decisioni in materia di misure provvisoriale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.

### **Art. 86a (nuovo)**

#### **VII. Competenze del pretore**

<sup>1</sup>Il pretore è competente per:

- a) l'ordine di far l'inventario in caso di sostituzione di erede (490 cpv. 1 CC);
- b) i provvedimenti conservativi per la devoluzione dell'eredità (551 e 555 CC);
- c) il rilascio del certificato ereditario (559 CC);
- d) la registrazione delle rinunce di eredità e le relative disposizioni (570-574 e 576 CC);
- e) l'ammissione al beneficio dell'inventario e la designazione del notaio (580-581 CC).
- f) l'invito a pronunciarsi sull'accettazione di una eredità (587 CC);
- g) l'ordinamento della liquidazione d'ufficio e relativi provvedimenti (593-596 CC);
- h) l'autorizzazione a continuare l'azienda del defunto (585 cpv. 2 CC);
- i) le misure concernenti la comunione prima della divisione (602 cpv. 3 CC);
- j) le misure relative a dati oggetti nella divisione (612 cpv. 3 e 613 cpv. 3 CC);
- k) la nomina dei periti per la divisione (618 cpv. 1 CC).

<sup>2</sup>È applicabile la procedura sommaria del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008.

### **Art. 87**

#### **I. Apposizione dei sigilli a. Casi**

L'apposizione dei sigilli ha luogo:

- a) se fra gli eredi conosciuti vi siano degli assenti o degli eredi non legalmente rappresentati, o dei tutelandi non provveduti di tutore o curatore;
- b) se è ordinata dal pretore a richiesta di uno degli eredi.

### **Art. 87a (nuovo)**

#### **b. Procedura**

<sup>1</sup>Il pretore che per disposizione di legge (art. 551 e 552 CC, art. 86a lett. b e art. 87 della presente legge) o di autorità competente deve apporre i sigilli, vi provvede direttamente o per delega.

<sup>2</sup>I municipi sono obbligati a notificare immediatamente al pretore la morte delle persone che lasciano eredi trovantisi nelle condizioni previste dall'articolo 87 lettera a.

### **Art. 87b (nuovo)**

#### **c. Verbale**

<sup>1</sup>Il verbale dell'apposizione dei sigilli deve contenere:

1. la data e l'ora dell'apposizione;
2. i motivi dell'apposizione;

3. l'indicazione delle persone intervenute e del loro domicilio;
4. la designazione dei locali e dei mobili che vengono sigillati;
5. una sommaria descrizione degli oggetti che non sono posti sotto sigillo.

<sup>2</sup>Il pretore decide se lasciare agli eredi o ai membri della comunione domestica del defunto l'uso o la proprietà di qualche mobile reclamato facendone menzione nel verbale ed esige, se lo ritiene necessario, garanzie per la consegna.

<sup>3</sup>Le chiavi sono custodite dal pretore.

#### **Art. 87c (nuovo)**

#### **d. Norma per l'apposizione**

<sup>1</sup>Se il pretore trova chiusa la casa dove devono apporsi i sigilli, o se incontra opposizione, può ricorrere all'impiego di mezzi coercitivi.

<sup>2</sup>Prima di apporre i sigilli il pretore si informa se siano stati sottratti o occultati oggetti, procura di riaverli, e non riuscendovi, ne fa menzione nel verbale.

<sup>3</sup>Per l'apposizione dei sigilli si serve del bollo d'ufficio.

#### **Art. 87d (nuovo)**

#### **e. Rimozione**

<sup>1</sup>Le parti interessate o i loro rappresentanti, devono essere citate alla rimozione dei sigilli.

<sup>2</sup>Il pretore tiene un verbale circostanziato.

<sup>3</sup>Se il pretore constata che uno o più sigilli sono stati manomessi, deve informarsi se ciò sia avvenuto accidentalmente oppure per frode e farne menzione nel verbale.

<sup>4</sup>Nel caso in cui l'autorità fiscale rimuove i sigilli, è in obbligo di rimetterli, informandone il pretore.

#### **Art. 87e (nuovo)**

#### **f. Rimedi di diritto**

Contro le operazioni del pretore sono dati i rimedi di diritto del CPC.

#### **Art. 88**

L'inventario prescritto dall'articolo 553 CC è ordinato dal pretore.

#### **Art. 88a (nuovo)**

#### **1a. Procedura**

<sup>1</sup>Per l'erezione dell'inventario (art. 553 CC) il pretore designa un notaio, il quale potrà farsi assistere da periti.

<sup>2</sup>Nella scelta del notaio il pretore deve attenersi, salvo motivi speciali, alle proposte presentate concordemente da tutti gli interessati.

<sup>3</sup>L'inventario dovrà essere allestito entro il termine assegnato dal pretore. Il termine potrà essere prorogato se le circostanze lo richiedono.

### **Art. 88b (nuovo)**

**Persone che possono intervenire**

<sup>1</sup>Hanno diritto di assistere all'erezione dell'inventario:

- a) il coniuge superstite e il partner registrato superstite;
- b) gli eredi legittimi presunti;
- c) gli eredi istituiti e i legatari;
- d) l'esecutore testamentario.

<sup>2</sup>Il notaio deve avvisare almeno tre giorni prima con lettera raccomandata le persone succitate, indicando luogo, giorno ed ora in cui darà inizio alle operazioni.

### **Art. 88c (nuovo)**

**Contenuto**

<sup>1</sup>L'inventario deve contenere:

- a) l'indicazione dell'autorità che lo ha ordinato;
- b) l'indicazione dell'istante, degli intervenuti, dei citati non comparso, del notaio e del loro domicilio con menzione del decreto di delega;
- c) l'indicazione dei periti e del loro domicilio;
- d) l'indicazione della citazione notificata agli interessati;
- e) la designazione e la stima degli immobili, con l'indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto o, in difetto, di almeno due coerenze;
- f) la descrizione e la stima dei semoventi e, su richiesta di parte o per ordine del pretore, dei beni mobili;
- g) la designazione della quantità e della specie delle monete per il denaro contante;
- h) l'indicazione dei titoli di valore, dei crediti e dei debiti;
- i) la descrizione delle carte, delle scritture, delle note, concernenti lo stato attivo e passivo, che devono essere sottoscritte in principio ed in fine dal notaio; lo stato dei libri e dei registri deve essere accertato sommariamente;
- l) l'indicazione del modo con cui si è provveduto alla custodia e alla conservazione dei documenti e degli oggetti inventariati.

<sup>2</sup>Se l'inventario non può essere compiuto in una sola seduta, è tenuto in forma di verbale e datato e firmato, ad ogni ripresa, dal notaio e dalle parti intervenute.

### **Art. 88d (nuovo)**

**Constatazioni necessarie**

<sup>1</sup>Gli eredi e i detentori della sostanza da inventariare devono permettere al notaio tutte le constatazioni necessarie.

<sup>2</sup>In caso di resistenza il notaio può valersi di mezzi coercitivi, ma solo con l'intervento del sindaco o di un municipale.

### **Art. 88e (nuovo)**

**Giuramento di manifestazione**

<sup>1</sup>Ciascuno degli interessati può chiedere che sia deferito il giuramento a coloro che prima dell'inventario ebbero in loro potere i beni della successione od abitarono la casa in cui gli stessi erano collocati.

<sup>2</sup>Essi devono giurare o promettere che dopo l'apertura della successione non hanno asportato, né veduto asportare, né sanno essere stato asportato o nascosto alcun oggetto o valore.

<sup>3</sup>Si applicano per il resto le norme sul giuramento di edizione.

#### **Art. 88f (nuovo)**

##### **Custodia dei beni**

<sup>1</sup>Le parti o, in difetto di accordo, il pretore ad istanza di una delle parti o del notaio designano la persona alla quale vanno consegnati in custodia i mobili, i semoventi, le carte, il denaro e i valori.

<sup>2</sup>Il notaio provvede in ogni caso alla custodia e amministrazione delle cose che possono essere facilmente sottratte, salvo diversa disposizione del pretore.

<sup>3</sup>Gli oggetti di rapido deterioramento e di costosa manutenzione sono venduti all'incanto o, per espressa autorizzazione del pretore, anche con trattative private.

#### **Art. 88g (nuovo)**

##### **Contestazioni**

Se sorge contestazione tra gli interessati circa l'iscrizione nell'inventario di qualche oggetto o di qualche pretesa, il notaio fa menzione delle domande e delle osservazioni delle parti.

#### **Art. 88h (nuovo)**

##### **Chiusura dell'inventario**

Terminate le operazioni di inventario, il notaio lo chiude e ne dà comunicazione al pretore entro quindici giorni.

#### **Art. 92**

<sup>1</sup>L'inventario successorale per l'adizione di eredità con beneficio d'inventario (art. 580-592 CC) viene eseguito giusta le norme dell'inventario assicurativo. La grida (art. 582 CC) viene pubblicata dal pretore ad istanza dell'erede legittimato (art. 580 cpv. 1 CC) o del Consiglio di Stato in caso di successione vacante (art. 77 della presente legge) e deve contenere:

- a) il nome, cognome e domicilio del defunto e possibilmente la sua paternità e il luogo di origine;
- b) la diffida a tutti i creditori e debitori del defunto, compresi i creditori per fidejussione, di notificare per iscritto i loro debiti e crediti, nel termine indicato, alla cancelleria della pretura;
- c) la comminatoria che i crediti non notificati saranno soggetti alle conseguenze previste dall'art. 590 CC;
- d) l'indicazione del giorno della scadenza.

<sup>2</sup>L'inventario deve contenere l'indicazione dei crediti e dei debiti da iscrivere d'ufficio ai sensi dell'articolo 583 CC.

<sup>3</sup>Sono dispensati dalla contraddizione i crediti apparenti dai pubblici registri o che risultano già inventariati (art. 583 CC).

## 10. Legge dell'8 marzo 1999 sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele

### Ricorso al Tribunale di appello

<b>Ricorso al Tribunale di appello</b>	<b><u>Art. 48</u></b> Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele è dato ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.
--	--

## 11. Legge del 2 febbraio 1998 sul registro fondiario

<b>Ricorso al Tribunale di appello</b>	<b><u>Art. 6</u></b> Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza è dato ricorso al Tribunale di appello entro il termine di trenta giorni; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.
--	---

### **Art. 10**

L'accertamento dei diritti reali può aver luogo mediante una grida, nei casi previsti negli articoli 21a e seguenti e con la procedura ivi stabilita.

## Capitolo VI (nuovo) - Delle grida e dell'accertamento dei diritti contestati

<b>Scopo della grida</b>	<b><u>Art. 21a (nuovo)</u></b> <sup>1</sup> Sino all'entrata in vigore del registro fondiario definitivo è ammessa, nei casi di trapasso della proprietà immobiliare in seguito a contratto, la pubblicazione di una grida, allo scopo di conoscere i diritti reali che gravano la proprietà.  <sup>2</sup> La pubblicazione deve essere chiesta entro tre mesi dall'iscrizione del trapasso nel registro fondiario provvisorio.
--------------------------	---

<b>Domanda, decisione ed impugnazione</b>	<b><u>Art. 21b (nuovo)</u></b> <sup>1</sup> L'istanza di pubblicazione della grida viene presentata al pretore della giurisdizione nella quale i beni sono situati, unitamente alla prova dell'iscrizione del trapasso di proprietà.  <sup>2</sup> Il pretore rifiuta la pubblicazione se non ritiene giustificata la domanda.  <sup>3</sup> Il decreto di rifiuto può essere impugnato dall'istante con appello.
---	--

<b>Contenuto</b>	<b><u>Art. 21c (nuovo)</u></b> La grida deve contenere: a) il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del proprietario attuale e di quello precedente; b) l'indicazione del comune in cui si trovano gli immobili, della natura, della denominazione e dei numeri di mappa; dove non esiste la mappa, l'indicazione degli immobili deve farsi inoltre per mezzo di designazioni particolari atte ad individuarli, come la località, le coerenze, la misura approssimativa;
------------------	---



- c) l'indicazione del termine per la notificazione delle contraddizioni;
- d) la comminatoria della perenzione.

#### **Art. 21d (nuovo)**

##### **Pubblicazione della grida e termine per contraddirvi**

<sup>1</sup>La pubblicazione della grida si fa nel Foglio ufficiale per due volte con l'intervallo di 15 giorni.

<sup>2</sup>La grida deve essere inoltre pubblicata all'albo del comune dove è posto l'immobile.

<sup>3</sup>Il termine per le contraddizioni è di almeno tre mesi dalla prima pubblicazione.

#### **Art. 21e (nuovo)**

##### **Contraddizioni**

La notificazione dei diritti esistenti o pretesi sugli immobili oggetto della grida si propongono mediante contraddizione, introdotta per iscritto alla pretura, in doppio esemplare, di cui uno viene restituito al contraddicente con la menzione della data dell'insinuazione.

#### **Art. 21f (nuovo)**

##### **Diritti per i quali non vi è obbligo della notificazione**

La contraddizione non è necessaria:

- a) per i diritti reali e i pegni immobiliari risultanti a registro fondiario provvisorio;
- b) per le servitù apparenti e continue acquistate anteriormente all'anno 1912.

#### **Art. 21g (nuovo)**

##### **Certificato di pubblicazione**

La pretura, spirato il termine per le contraddizioni, notifica d'ufficio alle parti indicate nella grida l'avvenuta pubblicazione e dà loro copia delle contraddizioni.

#### **Art. 21h (nuovo)**

##### **Diritti dell'istante**

<sup>1</sup>L'istante, il suo datore o avente causa, deve dichiarare al pretore entro un mese dalla scadenza del termine per la contraddizione, quali contraddizioni egli contesta.

<sup>2</sup>I diritti non contestati sono riconosciuti.

<sup>3</sup>Il contraddicente ha la facoltà di chiederne l'iscrizione nel registro fondiario provvisorio, producendo come documento giustificativo la relazione della contraddizione, con il certificato del pretore che essa non venne contestata.

#### **Art. 21i (nuovo)**

##### **Obblighi del contraddicente**

<sup>1</sup>Il pretore assegna al contraddicente, di cui venne contestato un diritto, un termine di trenta giorni, per promuovere con la procedura ordinaria l'azione di accertamento del diritto.

<sup>2</sup>Il diritto è perento se l'azione non è proposta entro il termine assegnato o prorogato.

<sup>3</sup>Il riconoscimento di diritti che non siano stati enunciati nella contraddizione non può essere chiesto.

**Art. 21j (nuovo)**

**Omissione della contraddizione**

<sup>1</sup>I diritti reali non notificati alla grida sono perenti, riservato l'articolo 21f.

<sup>2</sup>Un diritto riconosciuto dall'autore della grida nelle forme di legge valide a costituirlo, non è tuttavia mai pregiudicato nei suoi confronti anche se non notificato.

**Art. 21k (nuovo)**

**Iscrizione nel registro fondiario**

I diritti accertati in giudizio possono essere iscritti a registro fondiario provvisorio, producendo come documento giustificativo la sentenza definitiva.

**Art. 21l (nuovo)**

**Emissione di cartelle ipotecarie o di rendita fondiaria**

L'emissione di cartelle ipotecarie o di rendita fondiaria nei comuni nei quali non è ancora stato introdotto il registro fondiario definitivo deve essere preceduta dall'accertamento dei diritti reali che gravano i fondi oggetto del pegno.

**12. Legge del 26 giugno 1997 di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie**

**Art. 75 cpv. 2**

<sup>2</sup>*Abrogato*

**13. Legge del 23 novembre 1970 sul raggruppamento e la permuta dei terreni**

**Art. 7**

Per le iscrizioni di nuovi rapporti giuridici, il diritto di disposizione, le menzioni a registro fondiario, la costituzione e la trascrizione di pegni immobiliari, gli effetti giuridici dei piani e dei registri di raggruppamento, fanno stato le norme in materia di registro fondiario.

**Art. 84**

La permuta può avvenire durante la misurazione catastale o all'infuori di questa: nel primo caso è applicabile la procedura della legge dell'8 novembre 2005 sulla misurazione ufficiale; nel secondo, le norme della presente legge.

**Art. 100**

La rettifica può avvenire durante la misurazione catastale o all'infuori di questa: nel primo caso è applicabile la procedura della legge dell'8 novembre 2005 sulla misurazione ufficiale; nel secondo, le norme concernenti la permuta.

**14. Legge del 30 gennaio 2007 sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo**

**Art. 23**

Le controversie relative al contratto d'affitto sono decise, salvo disposizioni contrarie, dal giudice civile.

**15. Testo unico dei decreti legislativi 12 settembre 1919-12 gennaio 1921 istituenti l'ufficio cantonale di conciliazione**

**Art. 20**

Se per converso esso ritiene necessario un complemento d'inchiesta, sospende l'udienza e procede all'assunzione delle informazioni del caso sia mediante visita, sopralluogo ed audizioni di testimoni o di periti, sia ordinando la produzione o l'esame di documento che siano in rapporto diretto colla contestazione.

Onde evitare abusi od indiscrezioni, il presidente solo avrà il diritto di prendere visione di quei documenti che una parte domandi di mantenere segreti e riferirà all'ufficio sui punti che possono interessare il conflitto. Le parti sono ammesse a presenziare tutte le operazioni dell'inchiesta, mantenuta la riserva di cui all'alinea precedente.

Ai testimoni ed ai periti citati davanti l'ufficio e che rifiutassero di comparire o di rispondere, sono applicabili le sanzioni previste dal Codice di procedura civile. Esperite le prove l'ufficio procede come all'articolo 19.

### III.

La legge di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di diritto pubblico è adottata come segue:

#### LEGGE

#### di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di lavoro di diritto pubblico

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 22 dicembre 2009 n. 6313 del Consiglio di Stato;
- richiamato l'articolo 6 della legge del ..... di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero,

#### d e c r e t a :

##### Art. 1

#### Campo di applicazione

La presente legge disciplina la procedura di conciliazione nelle controversie derivanti da rapporti di lavoro di diritto pubblico davanti all'Ufficio conciliazione in materia di parità dei sessi.

##### Art. 2

#### Competenza dell'Ufficio di conciliazione

Le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi sorte nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto pubblico possono essere sottoposte a un esperimento di conciliazione davanti all'Ufficio di conciliazione.

##### Art. 3

#### Istanza

<sup>1</sup>L'istanza di conciliazione può essere inoltrata nel termine di ricorso; in tal caso, quest'ultimo è sospeso.

<sup>2</sup>L'istanza di conciliazione deve essere inoltrata nella forma scritta all'Ufficio e contenere:

- a) l'indicazione delle parti nonché il loro domicilio;
- b) l'oggetto, i motivi e le conclusioni della domanda succintamente enunciati;
- c) tutti i documenti concernenti l'istanza;
- d) la data e la firma della parte o del suo patrocinatore.

<sup>3</sup>Il presidente dell'Ufficio può invitare l'istante a precisare, prima dell'intimazione alla controparte ed entro un termine improrogabile, la sua domanda se questa si presenta prolissa, incompleta o imprecisa.

<b>Citazione, atti preliminari</b>	<p><b><u>Art. 4</u></b></p> <p><sup>1</sup>Il presidente cita le parti all'udienza di conciliazione, da tenersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; alla citazione deve essere unita copia della domanda.</p> <p><sup>2</sup>La parte convenuta può, prima dell'udienza di conciliazione, esporre le sue precisazioni mediante un succinto riassunto scritto. È nondimeno facoltà del presidente chiedere alla parte convenuta, prima dell'udienza di conciliazione, delle precisazioni scritte circa le adduzioni della parte istante.</p> <p><sup>3</sup>La citazione indica le conseguenze previste per il caso di mancata comparsa all'udienza.</p>
<b>Comparsa all'udienza</b>	<p><b><u>Art. 5</u></b></p> <p>Le parti possono essere tenute a comparire personalmente.</p>
<b>Verbale</b>	<p><b><u>Art. 6</u></b></p> <p><sup>1</sup>L'Ufficio redige il verbale contenente le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la composizione dell'Ufficio;</li> <li>b) il nome delle parti, degli eventuali patrocinatori o rappresentanti;</li> <li>c) il riassunto delle allegazioni e delle conclusioni delle parti;</li> <li>d) la menzione della mancata o dell'avvenuta conciliazione e eventualmente il tenore dell'accordo;</li> <li>e) la possibilità di adire l'autorità amministrativa o giudiziaria competente entro il termine di trenta giorni dalla constatazione della mancata intesa.</li> </ul> <p><sup>2</sup>Copia del verbale viene firmata da tutti i comparenti ed è intimata alle parti seduta stante.</p>
<b>Proposta conciliativa</b>	<p><b><u>Art. 7</u></b></p> <p><sup>1</sup>Esaminati i documenti e sentite le rispettive ragioni, l'Ufficio verifica se vi sia possibilità di una conciliazione diretta fra le parti; allorché ciò non sia il caso formula esso stesso una proposta conciliativa.</p> <p><sup>2</sup>Di regola le parti si pronunciano seduta stante sulla proposta conciliativa; tuttavia nel caso in cui vi siano concrete possibilità di conciliazione, l'Ufficio può assegnare alle parti un termine improrogabile, non superiore a dieci giorni, per pronunciarsi oppure indire un'ulteriore udienza a tale scopo; in tal caso la proposta viene verbalizzata.</p>
<b>Esecutività della conciliazione</b>	<p><b><u>Art. 8</u></b></p> <p>La conciliazione determina la fine della lite ed ha forza di cosa giudicata.</p>
<b>Mancata conciliazione</b>	<p><b><u>Art. 9</u></b></p> <p>In caso di mancata comparsa di una parte o se l'esperimento di conciliazione fallisce, l'autorità di nomina, il Consiglio di Stato quale autorità di ricorso e il Tribunale cantonale amministrativo possono essere aditi entro il termine di trenta giorni dalla constatazione della mancata conciliazione.</p>

### **Art. 10**

**Gratuità delle spese** <sup>1</sup>La procedura di conciliazione è gratuita e non possono essere assegnate indennità alle parti.

<sup>2</sup>Nel caso di temerarietà di una o dell'altra parte possono essere addossate in tutto o in parte le spese cagionate dalla procedura e può essere fatto obbligo di assegnazione di un'indennità alla controparte.

### **Art. 11**

**Entrata in vigore** La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore contemporaneamente alla legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero.

#### IV.

La legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto è adottata come segue:

### LEGGE

#### **di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 22 dicembre 2009 n. 6313 del Consiglio di Stato;
- visti gli articoli 253-304 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO),

#### **d e c r e t a :**

	<b><u>Art. 1</u></b>
<b>I. Campo di applicazione</b>	La presente legge disciplina le norme di applicazione del diritto federale in materia di locazione e di affitto.
	<b><u>Art. 2</u></b>
<b>II. Uffici di conciliazione</b>	<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente all'esecuzione delle disposizioni concernenti l'attività e il funzionamento degli Uffici di conciliazione in materia di locali d'abitazione e commerciali e di affitto.  <sup>2</sup> Il Dipartimento, in collaborazione con le associazioni di categoria, organizza l'istruzione e la formazione permanente delle persone che compongono l'ufficio.
	<b><u>Art. 3</u></b>
<b>III. Contratto-quadro di locazione</b>	<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato conferisce l'obbligatorietà generale ai contratti-quadro di locazione qualora il loro campo d'applicazione sia limitato al territorio del Cantone o a una parte dello stesso conformemente alle disposizioni federali vigenti in materia.  <sup>2</sup> Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
	<b><u>Art. 4</u></b>
<b>IV. Moduli ufficiali</b>	<sup>1</sup> Il modulo ufficiale per la notificazione di aumenti di pigione e di altre modifiche unilaterali, così come il modulo per la notificazione della disdetta, sono obbligatori; essi sono allestiti dal Dipartimento.

<sup>2</sup>Il modulo deve contenere:

- a) in tutti i casi:
  - 1. l'indicazione esatta delle parti e del loro domicilio;
  - 2. l'indicazione delle condizioni legali di contestazione;
  - 3. la lista degli Uffici e l'indicazione della loro competenza territoriale;
  - 4. la data e la firma del locatore o del suo rappresentante.
- b) per gli aumenti di pigione:
  - 1. l'ammontare attuale della pigione e l'onere attuale del conduttore per le spese accessorie;
  - 2. l'ammontare della nuova pigione e il nuovo onere del conduttore per le spese accessorie;
  - 3. la data dell'entrata in vigore dell'aumento;
  - 4. i motivi precisi dell'aumento.
- c) per la notifica della disdetta:
  - 1. l'indicazione della notifica della disdetta;
  - 2. la data per la quale la disdetta ha effetto;
  - 3. la possibilità per il conduttore di chiederne per iscritto la motivazione.
- d) per le altre modifiche unilaterali di contratto:
  - 1. la designazione di tale pretesa;
  - 2. la data dell'entrata in vigore della modifica;
  - 3. i motivi precisi della pretesa.

<sup>3</sup>In caso di penuria di abitazioni, il Consiglio di Stato può dichiarare obbligatorio, in tutto o parte del territorio cantonale, l'uso del modulo ufficiale per la conclusione di un nuovo contratto di locazione.

<sup>4</sup>In caso di pigione scalare (art. 269c CO) è sufficiente per la notificazione dell'aumento di pigione la presentazione della copia della pattuizione di pigione.

<sup>5</sup>I moduli sono a disposizione nelle Cancellerie comunali.

<sup>6</sup>Possono essere tuttavia autorizzati dal Dipartimento moduli da utilizzare con elaboratori elettronici.

### **Art. 5**

<sup>1</sup>Gli uffici sono sottoposti alla vigilanza del Dipartimento.

<sup>2</sup>Gli uffici trasmettono al Dipartimento un rapporto semestrale di gestione che indica il numero delle cause sottoposte all'autorità, i motivi di contestazione e l'esito delle medesime, affinché possa adempiere all'obbligo di relazione di cui all'articolo 23 capoverso 2 dell'ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL).

### **Art. 6**

<sup>1</sup>Il locatore che riceve, a seguito del contratto di locazione, denaro contante a titolo di garanzia, deve depositarlo entro 10 giorni su un libretto di risparmio o di deposito intestato al conduttore presso una banca avente sede o agenzia nel Canton Ticino. Sono ammesse garanzie sostitutive.

**Autorità di  
vigilanza e  
rendiconto**

**V. Deposito di  
garanzia:  
a. Deposito  
obbligatorio**



<sup>2</sup>Il libretto di risparmio o di deposito rimane presso una di queste banche, quale deposito di garanzia intestato al conduttore. La banca può devolvere la garanzia soltanto con il consenso di entrambe le parti o a seguito di decisione giudiziale.

<sup>3</sup>Il locatore che nelle medesime condizioni riceve un libretto di risparmio o di deposito o altro valore, deve collocarlo entro 10 giorni presso la banca quale deposito di garanzia intestato al conduttore.

<sup>4</sup>Il locatore che aliena l'ente locato per il quale è stata prestata garanzia è tenuto a trasferire all'acquirente (nuovo locatore) la disponibilità del deposito di garanzia presso la banca.

<sup>5</sup>La garanzia non può superare l'equivalente di tre pigioni mensili.

### **Art. 7**

#### **b. Ricevuta**

<sup>1</sup>Il depositario allestisce una ricevuta in due copie sulla quale menziona il motivo del deposito, consegnandone un esemplare al locatore e uno al conduttore.

<sup>2</sup>In caso di alienazione (art. 6 cpv. 4), il depositario, su richiesta del nuovo locatore, modifica la ricevuta comunicandolo alle parti.

### **Art. 8**

#### **c. Ritiro e interessi**

<sup>1</sup>Il ritiro totale o parziale delle somme dei valori depositati in garanzia può essere effettuato soltanto nei modi previsti all'articolo 257e capoverso 3 CO.

<sup>2</sup>Per il ritiro degli interessi maturati sul libretto di risparmio o di deposito o sugli altri valori depositati basta la sola firma del conduttore.

<sup>3</sup>In caso di contestazione tra il conduttore e il locatore o la banca depositaria, è applicabile la procedura degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile del 9 dicembre 2008.

### **Art. 9**

#### **d. Sublocazione**

Le disposizioni del presente titolo sono applicabili anche alle garanzie fornite dai sublocatori e dai subaffittuari.

### **Art. 10**

#### **e. Divieto di deroghe**

Le disposizioni del presente titolo non possono essere escluse o modificate in via contrattuale a sfavore del conduttore.

### **Art. 11**

#### **f. Disposizioni penali**

<sup>1</sup>Chiunque contravviene alle disposizioni del presente titolo è punito con la multa fino a 2'000 franchi.

<sup>2</sup>Se il contravventore ha agito nell'ambito della sua professione di fiduciario o di amministratore, o ha agito per fine di lucro l'Autorità giudiziaria non è vincolata da questo massimo di pena.

<sup>3</sup>L'applicazione delle sanzioni penali compete alle Autorità giudiziarie.

<sup>4</sup>Quando un'infrazione viene commessa nella gestione di una persona giuridica, di una società di persone senza personalità giuridica, oppure di una ditta individuale, le sanzioni sono applicabili alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire in suo nome.

<sup>5</sup>La persona giuridica, la società o il proprietario della ditta individuale sono solidalmente responsabili del pagamento della multa e delle spese.

### **Art. 12**

#### **VI. Perito comunale degli immobili: a. Designazione**

<sup>1</sup>Ogni Comune designa un perito degli immobili e un supplente per prestare consulenza e effettuare constatazioni nell'ambito dei rapporti locativi; il Consiglio di Stato può autorizzare i Comuni a designare più periti e più supplenti; il supplente sostituisce il perito nei casi di esclusione, ricusazione, assenza o altro impedimento; in caso di necessità o urgenza essi possono intervenire anche fuori del comprensorio di nomina.

<sup>2</sup>Quando il perito non può essere sostituito dal supplente, il Municipio può incaricare un perito straordinario.

<sup>3</sup>Più Comuni possono designare il medesimo perito degli immobili e il medesimo supplente.

<sup>4</sup>Prima di assumere la carica, il perito e il supplente rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato consegnato loro dal Municipio.

<sup>5</sup>L'incarico scade sei mesi dopo le elezioni comunali; la riconferma è presunta se entro quattro mesi dalle elezioni il Municipio non comunica la mancata conferma.

<sup>6</sup>Fatto salvo un diverso termine stabilito nel regolamento comunale, il perito e il supplente possono recedere dall'incarico con un preavviso scritto di almeno tre mesi.

<sup>7</sup>Il perito e il supplente devono essere indipendenti dal municipio e dall'amministrazione comunale del comprensorio di nomina.

<sup>8</sup>Il perito e il supplente devono possedere sufficienti conoscenze tecniche e pratiche nel settore edile ed immobiliare; non è necessaria una formazione specifica.

<sup>9</sup>Il Dipartimento cura l'aggiornamento periodico dei periti e pubblica ogni anno nel Foglio ufficiale la lista dei periti.

### **Art. 13**

#### **b. Procedura**

<sup>1</sup>Il perito interviene su richiesta di locatori, di conduttori e degli Uffici di conciliazione.

<sup>2</sup>Il codice di procedura civile si applica per analogia e il perito è vincolato dal segreto d'ufficio; nei casi di esclusione e ricusazione si applica per analogia l'articolo 10 della presente legge.

<sup>3</sup>I costi del perito sono assunti dalla parte che ne richiede l'intervento; lo Stato assume i costi degli interventi ordinati dagli Uffici di conciliazione.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento il campo di attività e le modalità di intervento e fissa la remunerazione e la tariffa applicabili ai periti.

#### **Art. 14**

#### **VII. Entrata in vigore**

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore contemporaneamente alla legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero.

#### **V.**

Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio entro due anni e mezzo dall'entrata in vigore del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 un rapporto sulle conseguenze della procedura civile federale e formula le eventuali proposte di natura legislativa e organizzativa riguardanti le autorità giudiziarie civili e di conciliazione.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente lo stanziamento di un credito di 804'000 franchi per gli adattamenti logistici e informatici conseguenti all'introduzione del codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 22 dicembre 2009 n. 6313 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

È stanziato un credito di 804'000 franchi per gli adattamenti logistici e informatici conseguenti all'introduzione del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero.

### **Articolo 2**

Il credito è iscritto nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, ripartito nel modo seguente:

- fr. 415'000 Sezione della logistica per opere edili di completamento, adattamento e mobilio;
- fr. 389'000 Centro dei sistemi informativi per adattamenti programmi e procedure informatiche e attrezzature informatiche.

### **Articolo 3**

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.